

GUIDA AI BONUS 2022

A CURA DI -CGIL

-CAAF CGIL

-PATRONATO INCA CGIL

-SINDACATO PENSIONATI ITALIANI - SPI CGIL

Le informazioni della guida sono valide esclusivamente per l'anno 2022

| | |
|--|----|
| Anticipo della rivalutazione delle pensioni | 3 |
| Assegno di maternità dei comuni | 9 |
| Assegno unico e Universale | 16 |
| Bonus acqua potabile | 19 |
| Bonus Acquisto 1° casa under 36 | 18 |
| Bonus affitto giovani | 19 |
| Bonus asilo/supporto presso la propria abitazione | 12 |
| Bonus attività fisica adattata (AFA) | 19 |
| Bonus casalinghi e casalinghe | 15 |
| Bonus cultura | 13 |
| Bonus Decoder TV | 14 |
| Bonus elettrico per disagio fisico | 11 |
| Bonus Facciate | 17 |
| Bonus genitori separati | 11 |
| Bonus installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili | 18 |
| Bonus lavoratori fragili | 8 |
| Bonus per disagio economico: bonus elettrico, gas, idrico | 12 |
| Bonus per fondo sostegno lavoratori con part time ciclico verticale | 8 |
| Bonus psicologo | 13 |
| Bonus rottamazione TV | 14 |
| Bonus spese eliminazione barriere architettoniche | 18 |
| Bonus TARI (Tassa sui rifiuti) | 12 |
| Bonus telefono fisso TIM | 11 |
| Bonus trasporti persone fisiche | 9 |
| Bonus vari per lavori in casa, acquisto mobili ed elettrodomestici Bonus verde | 17 |
| Bonus veicoli sicuri | 15 |
| Borse di studio e altri servizi per il diritto allo studio universitario | 11 |
| Carta acquisti (Social card) | 13 |
| Carta del docente | 9 |
| Contributo per sfratto per morosità incolpevole affitto | 13 |
| Disability card | 15 |
| Esenzione canone RAI | 12 |
| Fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione la prima casa | 19 |
| Fringe benefit benzina o bollette | 9 |
| Home Care Premium- Assistenza domiciliare non autosufficienti | 14 |
| Incentivi auto/moto | 15 |
| Indennità una tantum 150 euro ammortizzatori | 7 |
| Indennità una tantum 150 euro Autonomi con P. IVA | 8 |

| | |
|--|----|
| Indennità una tantum 150 euro autonomi no P. IVA | 7 |
| Indennità una tantum 150 euro Co.Co.Co., dottorandi | 6 |
| Indennità una tantum 150 euro domestici | 6 |
| Indennità una tantum 150 euro DS agricola | 7 |
| Indennità una tantum 150 euro indennità Covid | 7 |
| Indennità una tantum 150 euro per i lavoratori | 6 |
| Indennità una tantum 150 euro per i pensionati | 6 |
| Indennità una tantum 150 euro RdC | 7 |
| Indennità una tantum 150 euro stagionali | 6 |
| Indennità una tantum 150 euro vendite a domicilio | 7 |
| Indennità una tantum 200 domestici | 4 |
| Indennità una tantum 200 euro ammortizzatori | 5 |
| Indennità una tantum 200 euro Autonomi con P. IVA | 5 |
| Indennità una tantum 200 euro autonomi no P. IVA | 4 |
| Indennità una tantum 200 euro Co.Co.Co., dottorandi | 4 |
| Indennità una tantum 200 euro DS agricola | 5 |
| Indennità una tantum 200 euro Indennità Covid | 5 |
| Indennità una tantum 200 euro per i lavoratori | 3 |
| Indennità una tantum 200 euro per i lavoratori interessati da contribuzione figurativa integrale | 3 |
| Indennità una tantum 200 euro per i pensionati | 4 |
| Indennità una tantum 200 euro RdC | 5 |
| Indennità una tantum 200 euro vendite a domicilio | 5 |
| ISCRO | 8 |
| LongTerm Care - Ricoveri in RSA | 14 |
| Pensione di cittadinanza | 10 |
| Reddito di cittadinanza | 10 |
| Superbonus al 110% interventi efficienza energetica e riduzione rischio sismico | 17 |

PRESTAZIONI AGEVOLATE E BONUS ANNO 2022

Prestazioni per lavoratori e pensionati

| PRESTAZIONE | IMPORTO | BENEFICIARIO | DOCUMENTO NECESSARI/REQUISITI | SCADENZA E VALIDITA' | DOVE VA RICHIESTA |
|---|--|--|-------------------------------|--|--|
| <u>Anticipo della rivalutazione delle pensioni</u> | - 2% nell'ultimo trimestre 2022; e + 0,2% per il secondo semestre 2022 | Pensionati con redditi fino a 35.000 euro | Nessuno | | Erogata d'ufficio dall'INPS |
| <u>Indennità una tantum 200 euro per i lavoratori</u> | 200 euro | Lavoratori dipendenti con retribuzione inferiore a 2.692 euro, che nel periodo 1° gennaio -18 maggio 2022 hanno beneficiato per almeno una mensilità dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore | Autodichiarazione | Il datore di lavoro può erogarla entro dicembre 2022 | Erogata direttamente in busta nel mese di luglio |
| <u>Indennità una tantum 200 euro per i lavoratori interessati da contribuzione figurativa integrale</u> | 200 euro | Lavoratori dipendenti con contratto in essere a luglio 2022, retribuzione inferiore a 2.692 euro, non beneficiari dell'esonero di 0,8 punti percentuali sui contributi previdenziali IVS entro il 18.05.2022, destinatari di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino al 31.10.2022 | Autodichiarazione | Il datore di lavoro può erogarla entro dicembre 2022 | Erogata direttamente in busta nel mese di luglio |

PRESTAZIONI AGEVOLATE E BONUS ANNO 2022

Prestazioni per lavoratori e pensionati

| PRESTAZIONE | IMPORTO | BENEFICIARIO | DOCUMENTO NECESSARI/REQUISITI | SCADENZA E VALIDITA' | DOVE VA RICHIESTA |
|--|----------|---|---|----------------------|---|
| <u>Indennità una tantum 200 euro per i pensionati</u> | 200 euro | Titolari di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili/ciechi o sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza fino al 1° luglio 2022 | Residenti in Italia, | | Erogata direttamente dall'INPS nel mese di luglio |
| <u>Indennità una tantum 200 euro domestici</u> | 200 euro | Lavoratori domestici con in essere uno o più rapporti di lavoro domestico alla data del 18 maggio 2022 | Autodichiarazione, reddito personale dell'anno 2021 non superiore a € 35.000,00 | 30/09/2022 | INCA |
| <u>Indennità una tantum 200 euro Co.Co.Co., dottorandi</u> | 200 euro | Co.Co.Co., assegnisti e dottorandi con contratto attivo al 18.05.2022, iscritti alla Gestione Separata INPS | Reddito 2021 non superiore a 35.000 euro | 31/10/2022 | INCA |
| <u>Indennità una tantum 200 euro stagionali</u> | 200 euro | Stagionali, Tempi determinati, intermittenti, lavoratori dello spettacolo | Almeno 50 giornate e reddito non superiore a 35.000 euro nel 2021 | 31/10/2022 | INCA |
| <u>Indennità una tantum 200 euro autonomi no P. IVA</u> | 200 euro | Lavoratori autonomi senza partita IVA, titolari nel 2021 di contratti di lavoro autonomo occasionale iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 18.05.2022 | Reddito non superiore a 35.000 euro nel 2021 e un mese accreditato INPS | 31/10/2022 | INCA |

| PRESTAZIONI AGEVOLATE E BONUS ANNO 2022 | | | | | |
|--|----------------|--|--|-----------------------------|---|
| Prestazioni per lavoratori e pensionati | | | | | |
| PRESTAZIONE | IMPORTO | BENEFICIARIO | DOCUMENTO NECESSARI/REQUISITI | SCADENZA E VALIDITA' | DOVE VA RICHIESTA |
| <u>Indennità una tantum 200 euro vendite a domicilio</u> | 200 euro | Addetti alle vendite a domicilio titolari di P.IVA, iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 18.05.2022 | Reddito da vendite a domicilio superiore a 5.000 euro nel 2021 | 31/10/2022 | INCA |
| <u>Indennità una tantum 200 euro Indennità Covid</u> | 200 euro | Percettori di indennità Covid, compresi i collaboratori sportivi | | | Erogata direttamente dall'INPS e da Sport e Salute S.p.a. |
| <u>Indennità una tantum 200 euro ammortizzatori</u> | 200 euro | Percettori di NASPI, DIS COLL e mobilità in deroga nel mese di giugno 2022 | | | Erogata direttamente dall'INPS |
| <u>Indennità una tantum 200 euro DS agricola</u> | 200 euro | Percettori di DS agricola competenza 2021 | | | Erogata direttamente dall'INPS |
| <u>Indennità una tantum 200 euro RdC</u> | 200 euro | Percettori di Reddito di Cittadinanza | | | Erogata direttamente dall'INPS |
| <u>Indennità una tantum 200 euro Autonomi con P. IVA</u> | 200 euro | Lavoratori autonomi e professionisti, iscritti alla data del 18 maggio 2022 all'INPS o a forme obbligatorie di previdenza e assistenza | Titolarità partita IVA al 18/05/2022, reddito 2021 non superiore a 35.000 €, almeno un versamento contributivo al 18 maggio 2022 | 30/11/2022 | INCA |

PRESTAZIONI AGEVOLATE E BONUS ANNO 2022

Prestazioni per lavoratori e pensionati

| PRESTAZIONE | IMPORTO | BENEFICIARIO | DOCUMENTO NECESSARI/REQUISITI | SCADENZA E VALIDITA' | DOVE VA RICHIESTA |
|--|----------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| <u>Indennità una tantum 150 euro per i lavoratori</u> | 150 euro | Lavoratori dipendenti con contratto in essere e retribuzione imponibile di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro | Autodichiarazione | | Erogata in busta |
| <u>Indennità una tantum 150 euro per i pensionati</u> | 150 euro | Titolari di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili/ciechi o sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 | Residenti in Italia, reddito personale 2021 non superiore a 20.000 euro | | Erogata direttamente dall'INPS |
| <u>Indennità una tantum 150 euro domestici</u> | 150 euro | Lavoratori domestici con iscrizione attiva del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS alla data del 24/09/2022 | Aver già beneficiato del bonus di 200 euro, avere un reddito personale 2021 non superiore a € 20.000. | | Erogata direttamente dall'INPS |
| <u>Indennità una tantum 150 euro Co.Co.Co., dottorandi</u> | 150 euro | Co.Co.Co., assegnisti e dottorandi con contratto attivo al 18.05.2022, iscritti alla Gestione Separata INPS | Reddito 2021 non superiore a 20.000 euro | Domanda entro il 31 gennaio 2023 | INCA |
| <u>Indennità una tantum 150 euro stagionali</u> | 150 euro | Stagionali, Tempi determinati, intermittenti, lavoratori dello spettacolo | Almeno 50 giornate e reddito non superiore a 20.000 euro nel 2021 | Domanda entro il 31 gennaio 2023 | INCA |

PRESTAZIONI AGEVOLATE E BONUS ANNO 2022

Prestazioni per lavoratori e pensionati

| PRESTAZIONE | IMPORTO | BENEFICIARIO | DOCUMENTO NECESSARI/REQUISITI | SCADENZA E VALIDITA' | DOVE VA RICHIESTA |
|---|----------|--|--|----------------------|---|
| Indennità una tantum 150 euro autonomi no P. IVA | 150 euro | Lavoratori autonomi senza partita IVA, titolari nel 2021 di contratti di lavoro autonomo occasionale iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 18.05.2022 | Essere stati beneficiari dell'indennità 200 euro | | Erogata direttamente dall'INPS |
| Indennità una tantum 150 euro vendite a domicilio | 150 euro | Addetti alle vendite a domicilio titolari di P.IVA, iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 18.05.2022 | Essere stati beneficiari dell'indennità 200 euro | | Erogata direttamente da INPS |
| Indennità una tantum 150 euro indennità Covid | 150 euro | Percettori di indennità Covid, compresi i collaboratori sportivi | | | Erogata direttamente dall'INPS e da Sport e salute S.p.a. |
| Indennità una tantum 150 euro ammortizzatori | 150 euro | Percettori di NASPI, DIS COLL e mobilità in deroga nel mese di novembre 2022 | | | Erogata direttamente dall'INPS |
| Indennità una tantum 150 euro DS agricola | 150 euro | Percettori di DS agricola competenza 2021 | | | Erogata direttamente dall'INPS |
| Indennità una tantum 150 euro RdC | 150 euro | Percettori di Reddito di Cittadinanza | | | Erogata direttamente dall'INPS |

PRESTAZIONI AGEVOLATE E BONUS ANNO 2022

Prestazioni per lavoratori e pensionati

| PRESTAZIONE | IMPORTO | BENEFICIARIO | DOCUMENTO NECESSARI/REQUISITI | SCADENZA E VALIDITA' | DOVE VA RICHIESTA |
|---|-----------------------|--|--|--|-------------------|
| Indennità una tantum 150 euro Autonomi con P. IVA | 150 euro | Lavoratori autonomi e professionisti, iscritti all'INPS o forme obbligatorie di previdenza e assistenza al 18 maggio 2022 | Titolarità partita IVA al 18 maggio 2022, reddito 2021 non superiore a 20.000 €, almeno un versamento contributivo al 18 maggio 2022 | 30/11/2022 Erogata come maggiorazione dell'indennità 200 euro | INCA |
| Bonus per fondo sostegno lavoratori con part time ciclico verticale | 550 euro una tantum | Lavoratori dipendenti di aziende private con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale ciclico verticale anno 2021, non titolari di altri contratti di lavoro né percettori Naspi | Periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 | | INCA |
| Bonus lavoratori fragili | Una tantum 1.000 euro | Dipendenti privati con diritto a indennità INPS per malattia che hanno fruito di indennità Covid ed esaurito il periodo 2021 | | | INPS |
| ISCRO | Da 255 a 815 euro | Lavoratori autonomi con P.IVA attiva da almeno 4 anni e con reddito anno precedente non superiore a 8.145 euro, non titolari di pensione o di reddito di cittadinanza | reddito di lavoro autonomo anno precedente inferiore al 50% media triennio precedente | 31 ottobre di ogni anno (2022, 2023) | INCA |

| PRESTAZIONI AGEVOLATE E BONUS ANNO 2022 | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| Prestazioni per lavoratori e pensionati | | | | | |
| PRESTAZIONE | IMPORTO | BENEFICIARIO | DOCUMENTO NECESSARI/REQUISITI | SCADENZA E VALIDITA' | DOVE VA RICHIESTA |
| <u>Fringe benefit benzina o bollette</u> | 200 euro per la benzina, 3.000 euro comprese utenze domestiche acqua/ energia elettrica / gas | Lavoratori che ricevono dal datore di lavoro i benefit, che nel 2022 sono esentasse fino al limite di 3.000 euro. A parte è possibile l'erogazione di buoni carburante fino a 200 euro | | Dicembre 2022 | Erogati in busta paga |
| <u>Bonus trasporti persone fisiche</u> | 100% del costo (fino a € 60), per un solo abbonamento a servizi di trasporto pubblico | Persone fisiche con reddito complessivo 2022 non superiore a € 35.000 | Apposita domanda effettuando l'accesso e la registrazione sul portale dedicato | Dicembre 2022 | Con Spid o CIE da piattaforma Bonus Trasporti |
| <u>Carta del docente</u> | € 500 per beni specifici (cultura, libri, formazione, informatica) | Docenti di ruolo anche in prova, o inidonei per salute, o in distacco o assunti da scuole militari o all'estero | Accesso alla piattaforma Carta del Docente | Anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 | Con Spid o CIE da piattaforma del Ministero - Carta del Docente |
| <u>Assegno di maternità dei comuni</u> | L'assegno 2022, se spettante in misura piena, ammonta a 354,73€ mensili corrisposto per cinque mensilità | L'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno | L'assegno spetta solo entro determinati requisiti, fra cui un indicatore ISEE Minorenni che non superi per il 2022 l'Indicatore ISEE con tre componenti non superiore a 17.747,58 € | Domanda al comune di residenza, entro 6 mesi da nascita del bambino o effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo | Comune o CAAF Convenzionato |

PRESTAZIONI AGEVOLATE E BONUS ANNO 2022

Prestazioni per lavoratori e pensionati

| PRESTAZIONE | IMPORTO | BENEFICIARIO | DOCUMENTO NECESSARI/REQUISITI | SCADENZA E VALIDITA' | DOVE VA RICHIESTA |
|--|--|---|--|--|-------------------|
| Reddito di cittadinanza | Variabile in base alla composizione del nucleo e alla situazione economica familiare | Nuclei familiari ISEE inferiore a € 9.360 + altri requisiti economici | Carta identità / permesso soggiorno e ISEE | Domanda dal 6 di ogni mese Validità 18 mesi con un solo rinnovo | CAAF o INCA |
| Pensione di cittadinanza | Variabile in base alla composizione del nucleo e alla situazione economica familiare | 67 anni, disabili o non auto sufficienti ISEE inferiore a € 9.360 + altri requisiti economici | Carta identità / permesso soggiorno e ISEE | Domanda dal 6 di ogni mese. | CAAF o INCA |

PRESTAZIONI AGEVOLATE E BONUS ANNO 2022

Prestazioni per la famiglia

| PRESTAZIONE | IMPORTO | BENEFICIARIO | DOCUMENTO NECESSARI/REQUISITI | SCADENZA E VALIDITA' | DOVE VA RICHIESTA |
|--|--|---|--|---|--|
| Bonus genitori separati | Fino a un massimo di 800 € al mese per un massimo di dodici mensilità | Genitori destinatari dell'assegno di mantenimento, in stato di bisogno (reddito fino a 8.174€) che non lo ricevono per impossibilità economica ex coniuge causa cessazione o riduzione attività lavorativa da 8 marzo 2020 o per riduzione di reddito (30%) rispetto 2019 | Autocertificazione ai sensi del 445/200 che attesti oltre ai requisiti previsti la dichiarazione attestante nesso di causalità tra inadempienza e emergenza da Covid-19 | In attesa di indicazioni da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia | In attesa di indicazioni da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia |
| Borse di studio e altri servizi per il diritto allo studio universitario | Variabile in danaro e/o servizi | Studenti universitari | Attestazione di merito scolastico e attestazione ISEE | Variabile a seconda dell'ateneo | All'ateneo, all'iscrizione |
| Bonus telefono fisso TIM | Sconto 50% canone, 30 min. chiamate gratis. Ulteriore sconto per titolari di social card | Utente con ISEE non superiore a € 8.122,23 | Attestato ISEE, modulo predisposto da TIM e documento valido d'identità | Nessuna | Tramite fax al 800.000.314 o all'indirizzo: TIM cp 111 - 00054 Fiumicino (RM) |
| Bonus elettrico per disagio fisico | Valore determinato da ARERA, dipende da potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo di utilizzo | Persone gravemente ammalate che utilizzano apparecchiature elettriche | Certificazione prodotta dalla azienda sanitaria che attesti condizione di salute e necessità di apparecchiature elettromedicali per supporto vitale e le ore di utilizzo giornaliero | Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature elettromedicali salvavita | Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica o il CAAF convenzionato |

| PRESTAZIONI AGEVOLATE E BONUS ANNO 2022 | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| Prestazioni per la famiglia | | | | | |
| PRESTAZIONE | IMPORTO | BENEFICIARIO | DOCUMENTO NECESSARI/REQUISITI | SCADENZA E VALIDITA' | DOVE VA RICHIESTA |
| <u>Bonus per disagio economico: bonus elettrico, gas, idrico</u> | Sconti in bolletta differenziati per fasce e zone climatiche di ubicazione dell'immobile | I cittadini/nuclei familiari, in condizione di disagio economico attestato tramite la presentazione dell'ISEE | Dichiarazione ISEE. Essere titolari RdC/PdC. | Annuale determinato dalla scadenza dell'attestazione ISEE | Non necessità di domanda in quanto erogato in automatico a seguito della presentazione dell'ISEE |
| <u>Bonus TARI (Tassa sui rifiuti)</u> | Riduzione o esenzione stabilita con delibera da ogni singolo Comune | Chiunque possieda o detenga in locazione o in comodato d'uso gratuito l'immobile o l'area, utilizzati per qualsiasi uso, se sono prodotti rifiuti urbani | Secondo delibera comune: ISEE, condizioni economiche disagiate, età, disabilità, altri requisiti | La domanda va presentata entro i termini stabiliti dal Comune | Comune |
| <u>Esenzione canone RAI</u> <u>Rimborso canone non dovuto</u> | Esenzione totale | Cittadini con età pari o superiore a 75 anni con reddito proprio e del coniuge non superiore a € 8.000, senza altri conviventi con redditi ad eccezione di colf o badante convivente | Dichiarazione sostitutiva per la richiesta di esenzione Istanza di rimborso | Esenzione annuale: 31 gennaio Esenzione 2° semestre: 30 giugno | Agenzia delle Entrate Tramite il CAAF se non si possiede la Tv o il canone è pagato da un altro componente |
| <u>Bonus asilo/supporto presso la propria abitazione</u> | Rimborso fino a 3.000 euro, calcolato in base alle rette di iscrizione pagate e all'ISEE minorenni. | Genitore del minore. L'importo dipende da due fattori: mesi di iscrizione all'asilo, somma corrisposta e valore dell'ISEE minorenni relativo al nucleo familiare beneficiario. | Carta identità o Permesso di soggiorno, ISEE, quietanze di pagamento rette | Scadenza 31 dicembre 2022 | INCA |

| PRESTAZIONI AGEVOLATE E BONUS ANNO 2022 | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------------------------------------|
| Prestazioni per la famiglia | | | | | |
| PRESTAZIONE | IMPORTO | BENEFICIARIO | DOCUMENTO NECESSARI/REQUISITI | SCADENZA E VALIDITA' | DOVE VA RICHIESTA |
| <u>Bonus cultura</u> | 500 euro | Chi compie 18 anni (bonus 2022 per i nati nel 2003, bonus 2023 per i nati nel 2004) | Identità digitale SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica) | Agosto dell'anno successivo a compimento 18 anni | Piattaforma 18app |
| <u>Bonus psicologo</u> | Contributo da € 200 a € 600,00 (secondo ISEE) per sessioni di psicoterapia | Cittadini che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico | Residenza in Italia e in possesso di un ISEE non superiore a € 50.000 | Scaduto il 24 ottobre 2022, graduatorie entro il 7 dicembre 2022 | INPS |
| <u>Carta acquisti (Social card)</u> | Viene caricata ogni due mesi con € 80,00 per acquisti e pagamento bollette | Età superiore ai 65 anni o genitori di bimbi < 3 anni con requisiti ISEE (max € 7.120,39 nel 2022) e altri legati al patrimonio mobiliare, immobiliare e intestazione utenze. | Carta identità / permesso soggiorno e ISEE | Scadenza ISEE | Uffici postali |
| <u>Contributo per sfratto per morosità incolpevole affitto</u> | Vari importi | Famiglie (anche monocomponente) italiane/Ue, o extraeuropee con permesso di soggiorno, con un reddito ISE fino a 35.000 euro o ISEE fino a 26.000 euro in possesso di ulteriori requisiti previsti nei bandi comunali | Documento / permesso soggiorno, ISEE, contratto locazione, atto di intimazione sfratto per morosità incolpevole e richiesta di convalida o provvedimento esecutivo o autocertificazione del calo del proprio reddito | Fino ad esaurimento fondi con scadenza della domanda definita nell'apposito bando comunale | Comune, solo quando è attivo il bando |

| PRESTAZIONI AGEVOLATE E BONUS ANNO 2022 | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Prestazioni per la famiglia | | | | | |
| PRESTAZIONE | IMPORTO | BENEFICIARIO | DOCUMENTO NECESSARI/REQUISITI | SCADENZA E VALIDITA' | DOVE VA RICHIESTA |
| <u>Bonus Decoder TV e Decoder a Domicilio</u> | Sconto fino a 30 euro sul prezzo del prodotto acquistato, 50 euro da ottobre 2022 per l'acquisto di decoder satellitari o TV con decoder satellitare integrato | Nuclei familiari con ISEE non superiore a € 20.000 | ISEE, modulo domanda e copia del documento d'identità. | 12/11/2022 causa esaurimento risorse cumulabile con rottamazione TV | Direttamente dai venditori compilando apposito modello o tramite POSTE italiane se ricedenti nel Bonus Decoder a Domicilio |
| <u>Bonus rottamazione TV</u> | Sconto del 20% sul prezzo d'acquisto del nuovo TV, uno per nucleo familiare (massimo € 100) | Cittadini che rottamano il vecchio televisore acquistato prima del 22.12.2018, compresi coloro che hanno 75 anni e sono esonerati dal pagamento del canone RAI | Autodichiarazione possesso dei requisiti e avvenuta rottamazione Non è richiesto ISEE | 12.11.2022 causa esaurimento risorse cumulabile con Bonus Decoder-Tv | Rivenditori |
| <u>Home Care Premium-Assistenza domiciliare non autosufficienti</u> | Variabile in base al grado di disabilità e all'ISEE | Dipendente o pensionato P.A., coniuge, parenti e affini di 1°, fratelli se tutori/curatore | ISEE socio sanitario | Dal 1/07/2022 alle ore 12.00 fino al 31/01/2025 alle ore 12.00 | INPS online con SPID |
| <u>Long Term Care - Ricoveri in RSA</u> | Max € 1.800,00 mensili per 36 mesi con scadenza giugno 2025 | Dipendente o pensionato P.A., coniuge, parenti e affini di 1°, fratelli se tutori/curatore | ISEE socio sanitario | Dal 1/07/2022 alle ore 12.00 fino al 31/01/2025 alle ore 12.01 | INPS online con SPID |

PRESTAZIONI AGEVOLATE E BONUS ANNO 2022

Prestazioni per la famiglia

| PRESTAZIONE | IMPORTO | BENEFICIARIO | DOCUMENTO NECESSARI/REQUISITI | SCADENZA E VALIDITA' | DOVE VA RICHIESTA |
|---|--|---|--|---|---|
| Bonus casalinghi e casalinghe | Il "Bonus" consiste nell'offerta di formazione su competenze digitali finanziati dal Min. della famiglia | Il partecipante al corso deve essere iscritto all'assicurazione contro gli infortuni domestici dell'Inail | Carta identità / permesso soggiorno e ISEE | A partire da aprile 2022 In attesa dei bandi | Per iscriversi ai corsi, è necessario rivolgersi direttamente agli enti selezionati dal Ministero |
| Disability card Progetto UE valido in Italia, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, Romania, Slovenia | Accesso a servizi, gratuiti o a costo ridotto per trasporti, cultura. Attesta lo stato di disabilità | Riservata a chi ha una disabilità tra il 67% e il 100%, | | A partire da febbraio 2022 | INPS |
| Bonus veicoli sicuri | Rimborso di € 9,95 per la revisione dei veicoli a motore | Proprietari auto revisionate | | Dal 1/11/2021 e per i tre anni successivi dal 2/05/2022 solo bonus 2022 | Piattaforma bonus veicoli sicuri |
| Incentivi auto/moto | Variabile da 2.000 a 4.000 euro secondo emissioni e prezzo, importi maggiorati con rottamazione | Tutti gli acquirenti | Documenti auto / rottamazione | 16/07/1905 | Concessionari |

| PRESTAZIONI AGEVOLATE E BONUS ANNO 2022 | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| Prestazioni per la famiglia | | | | | |
| PRESTAZIONE | IMPORTO | BENEFICIARIO | DOCUMENTO NECESSARI/REQUISITI | SCADENZA E VALIDITA' | DOVE VA RICHIESTA |
| <u>Bonus internet</u> | Un voucher di 300 euro per contratti internet di 24 mesi | Famiglie senza connessione veloce | No ISEE | Fino ad esaurimento risorse | Rivenditori |
| <u>Bonus patente</u> | Fino a 2.500 euro | Cittadini dai 18 ai 35 anni per corsi autoscuole al fine di conseguire patente | | Fino a dicembre 2026 | Apposita piattaforma non ancora rilasciata dal Ministero dei trasporti |
| <u>Sospensione mutui c.d. "Fondo Gasparrini"</u> | Sospensione delle rate del mutuo prima casa e copertura del 50% degli interessi | Titolari di mutuo prima casa in condizioni di difficoltà per perdita occupazione, mote o disabilità, calo di fatturato almeno del 30% causa Covid | Certificazione condizione di difficoltà | 31 dicembre 2022 | Istituto erogatore |
| <u>Assegno unico e Universale</u> | Importo variabile da € 175 mensili a € 50 mensili per figlio minore. Importi inferiori fino a 21 anni, maggiorazioni per disabili | Genitori con figli dal 7° mese di gravidanza al 21° anno di età o disabili | ISEE, in corso di validità. In assenza di ISEE, il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente l'assegno ed è erogato importo minimo | Da richiedere ogni anno entro marzo solo se è la prima presentazione della domanda. Successivamente è sufficiente ISEE | INCA |

| PRESTAZIONI AGEVOLATE E BONUS ANNO 2022 | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| Bonus per le abitazioni | | | | | |
| PRESTAZIONE | IMPORTO | BENEFICIARIO | DOCUMENTO NECESSARI/REQUISITI | SCADENZA E VALIDITA' | DOVE VA RICHIESTA |
| <u>Superbonus al 110% interventi efficienza energetica e riduzione rischio sismico</u> | Detrazioni 110% spese sino al 2022, 90% spese 2023, 70% spese 2024, 65% spese 2025, rateizzate in 4 anni (5 per spese dal 1.07.2020 al 31.12.2021) | Possessori o detentori di unità unifamiliari, unità abitative in edifici multifamiliari o facenti parte di condomini, acquirenti di case antisismiche, compresi i familiari conviventi | Requisiti, adempimenti e documentazione differenziati in base al tipo di intervento o acquisto effettuato | Dal 1.07.2020 al 31.12.2025 scadenze differenziate per i diversi beneficiari | Agenzia delle entrate, CAAF, Dichiarazione dei redditi, Comunicazione cessione del credito o sconto in fattura |
| <u>Bonus vari per lavori in casa, acquisto mobili ed elettrodomestici</u> <u>Bonus verde</u> | Detrazioni differenziate dal 36% all'85% in base agli interventi o acquisti effettuati | Possessori e detentori di immobili, compresi familiari conviventi, realizzati su abitazioni e pertinenze, edifici condominiali, aree verdi | Requisiti, adempimenti e documentazione differenziati in base al tipo di intervento o acquisto effettuato | 31.12.2024 | Agenzia delle entrate, CAAF, Dichiarazione dei redditi, Comunicazione cessione del credito o sconto in fattura |
| <u>Bonus Facciate</u> | Detrazione 90% spese 2020-2021, 60% spese 2022 | Possessore di edifici o unità immobiliari esistenti | Fatture e bonifici bancari, altri documenti | 31/12/2022 | Agenzia delle entrate, CAAF, Dichiarazione dei redditi, Comunicazione cessione del credito o sconto in fattura |

| PRESTAZIONI AGEVOLATE E BONUS ANNO 2022 | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| Bonus per le abitazioni | | | | | |
| PRESTAZIONE | IMPORTO | BENEFICIARIO | DOCUMENTO NECESSARI/REQUISITI | SCADENZA E VALIDITA' | DOVE VA RICHIESTA |
| Bonus spese eliminazione barriere architettoniche | Detrazione 75% con limiti di spesa differenziati: 50.000 € (unità unifamiliari, unità abitative in edifici plurifamiliari) € 40.000 per i condomini fino a 8 unità immobiliari, € 30.000 per condomini oltre 8 unità immobiliari | Possessori e detentori di immobili che effettuano gli interventi, compresi familiari conviventi | Bonifici e fatture attestanti la spesa sostenuta | Spese sostenute nel periodo 1.01.2022 - 31.12.2022 | Agenzia delle entrate, CAAF, Dichiarazione dei redditi, Comunicazione cessione del credito o sconto in fattura |
| Bonus Acquisto 1° casa under 36 | Esenzione o credito d'imposta pari all'IVA corrisposta per l'acquisto della prima casa | Giovani di età inferiore a 36 anni nell'anno solare in cui si acquista l'immobile | Isee o Isee corrente non superiore a 40.000, rispetto dei requisiti previsto per le agevolazioni prima casa | 31 dicembre 2022 | Al momento del rogito e/o tramite l'utilizzo del credito d'imposta per pagare imposte, Irpef o altre somme |
| Bonus installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili | Credito d'imposta in quota percentuale in rapporto alle risorse disponibili | Persone fisiche | Fatture bonifici | Istanza presentata dal 1° marzo al 30 marzo 2023 | Agenzia delle entrate, CAAF per Dichiarazione dei redditi |

| PRESTAZIONI AGEVOLATE E BONUS ANNO 2022 | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| Bonus per le abitazioni | | | | | |
| PRESTAZIONE | IMPORTO | BENEFICIARIO | DOCUMENTO NECESSARI/REQUISITI | SCADENZA E VALIDITA' | DOVE VA RICHIESTA |
| Bonus attività fisica adattata (AFA) | Credito d'imposta in quota percentuale in rapporto alle risorse disponibili | Contribuenti con patologie croniche o disabilità | Fatture e pagamenti tracciabili | 31.12.2022 | Agenzia delle entrate, CAAF per dich. redditi |
| Bonus affitto giovani | Importo più alto tra 991,60 euro e il 20% del canone fino a 2.000 euro | Persone tra i 20 e i 31 anni non compiuti con reddito fino a 15.934,71 con contratto di locazione registrato sulla casa in cui hanno la residenza | Contratto d'affitto registrato, autocertificazione residenza | Primi 4 anni di durata del contratto di locazione | Agenzia delle entrate, CAAF per dich. redditi SUNIA per contratto |
| Fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione la prima casa | Garanzia (50% o 89%) su mutuo ipotecario non superiore ai 250 mila euro | Giovani coppie (almeno un componente < 35 anni); nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; giovani di età inferiore ai 36 anni; conduttori di alloggi di proprietà degli IACP | ISEE non superiore a € 40.000 per elevazione della garanzia del Fondo all'80% | 31 dicembre 2022 | Domanda da presentare a Banca o intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo |
| Bonus acqua potabile | Credito d'imposta max 1.000 € per persone fisiche, max 5.000 € per autonomi per installazione sistemi di filtraggio acqua | Per ogni unità immobiliare | Fatture e pagamenti tracciabili | 31.12.2023 | Agenzia delle entrate, CAAF per dichiarazione dei redditi |

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Rivalutazione pensioni 2022

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione del 2022 e sostenere il potere acquisto dei pensionati, nel DL 115/22 "Aiuti bis" sono state introdotte due misure.

La prima prevede l'anticipo del pagamento al primo di novembre, del conguaglio della perequazione delle pensioni (di cui all'art.24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n.41) per l'anno 2021, che altrimenti sarebbe stato erogato a gennaio 2023.

Conguaglio della perequazione che riguarda tutte le pensioni, a prescindere dall'importo ed ha un valore pari allo 0,2 % (inflazione definitiva nel 2021 è risultata pari a + 1,9% anziché dello 1,7% provvisoriamente applicato dall'Inps) - vedi simulazioni sotto riportate.

La seconda, prevede invece, nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza primo gennaio 2023, solo per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022, compresa la tredicesima, un incremento dell'assegno pensionistico pari al 2%, per i pensionati con assegni non superiori a 2.692€ al mese.

Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento, sarà comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. È opportuno evidenziare che ai fini della rivalutazione delle pensioni 2023 per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio che cesserà i suoi effetti al 31 dicembre 2022.

| Pensione mensile | Anticipo rivalutazione 2% al mese (fino a 2.692 euro) | Riconoscimento anticipato del conguaglio dello 0,2% per il 2022 al mese | Totale lordo ottobre-dicembre senza tredicesima |
|------------------|---|--|---|
| 500 | 10 | 1 | 42 |
| 1.000 | 20 | 2 | 84 |
| 1.500 | 30 | 3 | 126 |
| 2.000 | 40 | 4 | 168 |
| 2.500* | 47,43 | 4,91 | 201,21 |

*Perequazione al 100% sino a 4 volte il minimo (2.097,36 euro), da 4 volte e 5volte il minimo (2.621,70 euro) il 90%, da 5 volte il minimo e il limite di 2692 euro il 75% - Trattamento minimo euro 524,34 euro.

Indennità una tantum 200 euro per lavoratori dipendenti

L'indennità una tantum dovrebbe essere stata erogata “per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, ovvero inserita nella busta di competenza del mese di luglio 2022. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il datore di lavoro non abbia erogato l'indennità ad un lavoratore che ne avesse avuto diritto, sarà possibile chiedere la regolarizzazione fin nella busta di dicembre 2022.

Per ricevere tale indennità il lavoratore ha dovuto rendere una dichiarazione al datore di lavoro “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”. Abbiamo inviato in data 10 giugno una nota a tutte le strutture con un modello di dichiarazione, in formato word, modificabile ed integrabile. Tale dichiarazione risulta ancora valida. Per quanto riguarda i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico NoiPA, essi non sono tenuti a rendere la dichiarazione e gli enti datori di lavoro riconosceranno l'indennità una tantum ai propri lavoratori dipendenti, se nel diritto a percepirla, senza necessità di acquisire alcuna dichiarazione. Per avere diritto all'indennità una tantum è necessario essere stati destinatari della decontribuzione dello 0,8% stabilita nella scorsa legge di bilancio n. 234/2021, la quale spetta - con verifica mensile - per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la cui retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, risulti inferiore a 2.692 euro. Il DL Aiuti ha indicato nel primo quadrimestre dell'anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all'esonero contributivo. L'INPS estende questo periodo e, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha deciso di estenderlo fino al giorno precedente la pubblicazione della sua prima circolare, ovvero al 23 giugno 2022. E' importante precisare che anche i lavoratori stagionali, a tempo determinato o intermittenti dello spettacolo, laddove presentino un rapporto di lavoro attivo nel mese di luglio, riceveranno l'indennità direttamente al datore di lavoro, senza presentare domanda all'INPS (si veda di seguito nella guida), il quale sostiene esplicitamente nella circolare che “Il pagamento da parte di INPS, [...] sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante.” La domanda all'INPS deve quindi essere inoltrata esclusivamente dai lavoratori per cui tale indennità è prevista in virtù di determinati requisiti posseduti nel 2021 che non siano nella condizione di richiederla al datore di lavoro per il mese di luglio. La circolare INPS tuttavia specifica che questa modalità è inibita agli operai agricoli a tempo determinato. Per questi, l'Istituto sembra aver previsto la modalità a domanda destinata a coloro che abbiano almeno 50 giornate nel 2021, o che siano stati beneficiari di DS agricola competenza 2021.

A seguito delle modifiche introdotte dal DL Aiuti bis, l'indennità 200 euro spetta anche a quei lavoratori che nel periodo gennaio – aprile 2022 non hanno fruito della decontribuzione in quanto interessati da eventi di copertura figurativa totale da parte dell'INPS, ad esempio in aspettativa sindacale. In questo caso, l'indennità deve comunque essere pagata dal datore di lavoro presso cui il lavoratore è formalmente in forza, ancorché sospeso.

Indennità una tantum per i pensionati

I titolari di pensioni con decorrenza entro il 1° luglio 2022 dovrebbero aver ricevuto d'ufficio il beneficio con l'accredito di luglio 2022 e non sarà quindi necessario presentare alcuna istanza.

Il bonus spetta sulle pensioni, sia dirette che ai superstiti, liquidate, anche in regime internazionale, da:

- Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa;
- Gestione separata;
- Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici;
- Altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

Restano esclusi dal beneficio i soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA). Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione deve essere corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

Il bonus spetta, d'ufficio, anche ai titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione:

- APE sociale e volontario;
- indennizzo commercianti;
- assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà;
- prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l'indennità mensile del contratto di espansione.

L'indennità una tantum è corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti la cui decorrenza sia entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidate successivamente.

In merito ai trattamenti di natura assistenziale, l'indennità viene corrisposta d'ufficio a quanti, alla data del 1° luglio 2022 siano titolari di:

- pensione di inabilità (invalidità civile 100%);
- assegno mensile (invalidità civile dal 74% al 99%);
- pensione per i ciechi (assoluti o parziali);
- pensione per sordi;
- assegno sociale;
- pensione sociale.

Per ricevere l'indennità una tantum sul trattamento previdenziale, di accompagnamento alla pensione, o assistenziale, gli unici requisiti sono la residenza in Italia alla data del 1° luglio 2022 e un reddito inferiore ai 35.000 euro annui nel 2021. Per la valutazione del reddito, qui come negli altri casi in cui è inserito questo requisito, si escludono i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non è prevista alcuna clausola di salvaguardia per redditi superiori, e quindi in presenza di un reddito annuo, ad esempio, di 35.100 euro, non sarà erogata una quota di indennità fino a concorrenza.

Ove il soggetto riceva l'indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell'anno 2021, una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all'indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell'Istituto per l'erogazione delle prestazioni.

Indennità una tantum, 200 euro per i titolari di prestazioni a sostegno del reddito

L'indennità è riconosciuta anche a coloro i quali siano titolari di NASPI, DIS-COLL nel mese di giugno 2022. Non sarà necessario presentare alcuna domanda, e il bonus sarà erogato con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione. L'unica condizione di accesso all'indennità una tantum è, appunto, la titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle richiamate prestazioni di disoccupazione. Si precisa che l'indennità una tantum in argomento non è invece riconosciuta ai percettori della NASPI che hanno fruito della stessa in forma anticipata.

L'indennità una tantum pari a 200 euro spetta anche in favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono o hanno percepito l'indennità di disoccupazione agricola - di cui all'articolo 32 della legge n. 264/1949, di competenza del 2021. Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda e lo stesso è erogato d'ufficio dall'Istituto. Non sono previsti limiti di reddito.

Indennità una tantum 200 euro ai percettori di DS agricola

L'indennità spetta ai beneficiari della disoccupazione agricola erogata nel 2022 agli operai agricoli a tempo determinato per le giornate svolte nel 2021. I lavoratori non dovranno presentare domanda, e l'indennità sarà corrisposta d'ufficio dall'Istituto con le medesime modalità indicate nella domanda di disoccupazione agricola.

Indennità una tantum 200 euro per i beneficiari delle prestazioni Covid

È previsto anche il riconoscimento dell'indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità Covid previste dall'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021. Ricordiamo che tali indennità potevano riconosciute ai lavoratori delle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.

Anche per i lavoratori beneficiari delle indennità Covid non deve essere presentata alcuna domanda, e sarà attivato il pagamento d'ufficio con le medesime modalità di pagamento utilizzate per erogare le indennità COVID-19 già riconosciute. Non è previsto, in questi casi, un limite di reddito.

Indennità una tantum 200 euro per i Collaboratori Coordinati e continuativi

Altra categoria destinataria del Bonus sono i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere attivo alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL Aiuti. È inoltre necessario che il lavoratore sia iscritto alla Gestione Separata INPS, non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, e non sia titolare, alla stessa data, di un trattamento pensionistico.

L'indennità una tantum è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro. L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'INPS.

Indennità una tantum 200 euro per i lavoratori stagionali e dello spettacolo con almeno 50 giornate nel 2021

L'indennità una tantum dell'importo di 200 euro spetta anche ai lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti. Nella platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo. Ai fini dell'accesso all'indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo, da calcolare sommando le durate dei diversi rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Anche per le richiamate categorie di lavoratori, la norma prevede che l'indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro. L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'INPS.

Lo stesso trattamento è previsto in favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Per questi lavoratori sarà necessario poter far valere almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo nell'anno 2021 e, per il medesimo anno

2021, possedere un ammontare di reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro. L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'INPS.

La CGIL, anche attraverso emendamenti, ha richiesto che il diritto alla indennità fosse per tutti i precari, saltuari, tempi determinati e intermittenti, anche iscritti al fondo Spettacolo, in presenza non più di 50 ma anche solo di una sola giornata lavorata nel 2021. Purtroppo le nostre richieste non sono state ascoltate.

Indennità una tantum 200 euro per i lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA

I lavoratori autonomi che - nel periodo tra il 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'articolo 2222 del codice civile avranno diritto all'indennità una tantum a condizione di poter vantare, per l'anno 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile in Gestione Separata e l'iscrizione alla stessa alla data del 18 maggio 2022. L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'INPS. Non sono previsti limiti di reddito (comunque impliciti nello status di lavoratore autonomo occasionale non iscritto in Gestione Separata).

Indennità una tantum 200 euro per gli incaricati vendite a domicilio

È previsto il riconoscimento dell'indennità a favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114. Possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell'anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata. L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'INPS.

Indennità una tantum 200 euro per i lavoratori domestici

Il comma 8 dell'articolo 32 prevede l'erogazione del bonus nel mese di luglio 2022, a domanda, per i lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS. I lavoratori domestici, inoltre, all'atto della domanda, non devono essere titolari di rapporti di lavoro dipendente in altra Gestione, né di trattamenti pensionistici che possano autonomamente beneficiare dell'indennità. Nonostante la legge non lo preveda, l'INPS ha stabilito che anche per questi lavoratori sia necessario rispettare il limite di reddito di 35.000 euro nell'anno 2021.

Indennità una tantum 200 euro per i percettori di Reddito di cittadinanza

Il comma 18 dell'articolo 32 ha previsto che ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) è corrisposta nel mese di luglio 2022, d'ufficio e unitamente alla rata mensile di competenza, l'indennità una tantum di 200 euro. Caso unico, per i percettori di Rdc l'indennità non sarà corrisposta nei nuclei in cui sia presente un ulteriore beneficiario delle indennità. Appare quantomeno singolare, ed è sommamente ingiusto che, proprio nei nuclei più bisognosi, un intervento che ha lo scopo di fornire un sollievo al caro-vita venga limitato ad un solo beneficiario. L'indennità verrà erogata attraverso la Carta Rdc, nelle modalità descritte dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019.

Indennità una tantum 200 euro Autonomi con Partita IVA

Fino al 30 novembre 2022 i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS o a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza possono presentare domanda per l'indennità una tantum di 200 euro

Devono presentare domanda all'INPS i lavoratori iscritti all'Istituto, ovvero iscritti alla gestione speciale degli artigiani, iscritti alla gestione speciale dei commercianti, iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali; pescatori autonomi, liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata.

Sono destinatari dell'indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.

La domanda va presentata all'INPS anche in presenza di doppia iscrizione anche ad un ente previdenziale riservato ai professionisti (D.LGS 509/94 e 103/96)

Ove il lavoratore autonomo risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.

Per beneficiare della prestazione i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021 e non devono già aver fruito del bonus 200 euro (ad esempio in quanto pensionati o lavoratori dipendenti).

Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d'imposta, abbiano percepito – e quindi dichiarato – un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in ottemperanza al decreto-legge Aiuti-ter, l'indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro.

I richiedenti devono essere iscritti alla gestione autonoma al 18 maggio 2022, avere una partita IVA attiva ed aver versato almeno un contributo alla stessa data.

Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Analogamente, per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano.

Indennità una tantum 150 euro per lavoratori dipendenti

L'indennità una tantum dovrebbe essere stata erogata "per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022", ovvero inserita nella busta di competenza del mese di novembre 2022. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il datore di lavoro non abbia erogato l'indennità ad un lavoratore che ne avesse avuto diritto, sarà possibile chiedere la regolarizzazione fin nella busta di dicembre 2022.

Per ricevere tale indennità il lavoratore ha dovuto rendere una dichiarazione al datore di lavoro "di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18". Abbiamo inviato in data 19 ottobre 2022 una nota a tutte le strutture con un modello di dichiarazione, in formato word, modificabile ed integrabile. Tale dichiarazione risulta ancora valida. Per quanto riguarda i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico NoiPA, essi non sono tenuti a rendere la dichiarazione e gli enti datori di lavoro riconosceranno l'indennità una tantum ai propri lavoratori dipendenti, se nel diritto a percepirla, senza necessità di acquisire alcuna dichiarazione. Per avere diritto all'indennità una tantum è necessario che retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di competenza novembre, risulti inferiore a 1.538 euro. Anche i lavoratori stagionali, a tempo determinato o intermittenti dello spettacolo, laddove presentino un rapporto di lavoro attivo nel mese di novembre, riceveranno l'indennità direttamente al datore di lavoro, senza presentare domanda all'INPS (si veda di seguito nella guida. La domanda all'INPS deve quindi essere inoltrata esclusivamente dai lavoratori per cui tale indennità è prevista in virtù di determinati requisiti posseduti nel 2021 che non siano nella condizione di richiederla al datore di lavoro per il mese di novembre. La circolare INPS tuttavia specifica che questa modalità è inibita agli operai agricoli a tempo determinato. Per questi, l'Istituto sembra aver previsto la modalità a domanda destinata a coloro che abbiano almeno 50 giornate nel 2021, o che siano stati beneficiari di DS agricola competenza 2021, a patto che nello stesso anno abbiano prodotto un reddito inferiore a 20.000 euro.

L'indennità 150 euro spetta anche a quei lavoratori che nel novembre 2022 siano stati interessati da eventi di copertura figurativa totale da parte dell'INPS, ad esempio in aspettativa sindacale. In questo caso, l'indennità deve comunque essere pagata dal datore di lavoro presso cui il lavoratore è formalmente in forza, ancorché sospeso.

Indennità una tantum 150 euro per i pensionati

I titolari di pensioni con decorrenza entro il primo ottobre 2022 dovrebbero aver ricevuto d'ufficio il beneficio con l'accredito di novembre 2022 e non sarà quindi necessario presentare alcuna istanza.

Il bonus spetta sulle pensioni, sia dirette che ai superstiti, liquidate, anche in regime internazionale, da:

- Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa;
- Gestione separata;
- Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici;
- Altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

Restano esclusi dal beneficio i soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA). Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione deve essere corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

Il bonus spetta, d'ufficio, anche ai titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione:

- APE sociale e volontario;
- indennizzo commercianti;
- assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà;
- prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l'indennità mensile del contratto di espansione.

L'indennità una tantum è corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti la cui decorrenza sia entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidate successivamente.

In merito ai trattamenti di natura assistenziale, l'indennità viene corrisposta d'ufficio a quanti, alla data del 1° luglio 2022 siano titolari di:

- pensione di inabilità (invalidità civile 100%);
- assegno mensile (invalidità civile dal 74% al 99%);
- pensione per i ciechi (assoluti o parziali);
- pensione per sordi;
- assegno sociale;
- pensione sociale.

Per ricevere l'indennità una tantum sul trattamento previdenziale, di accompagnamento alla pensione, o assistenziale, gli unici requisiti sono la residenza in Italia alla data del 1° novembre 2022 e un reddito inferiore ai 20.000 euro annui nel 2021. Per la valutazione del reddito, qui come negli altri casi in cui è inserito questo requisito, si escludono i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le

competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non è prevista alcuna clausola di salvaguardia per redditi superiori, e quindi in presenza di un reddito annuo, ad esempio, di 20.100 euro, non sarà erogata una quota di indennità fino a concorrenza.

Ove il soggetto riceva l'indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell'anno 2021, una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all'indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell'Istituto per l'erogazione delle prestazioni.

Indennità una tantum, 150 euro per i titolari di prestazioni a sostegno del reddito

L'indennità è riconosciuta anche a coloro i quali siano titolari di NASPI, DIS-COLL nel mese di novembre 2022. Non sarà necessario presentare alcuna domanda, e il bonus sarà erogato con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione. L'unica condizione di accesso all'indennità una tantum è, appunto, la titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle richiamate prestazioni di disoccupazione. Si precisa che l'indennità una tantum in argomento non è invece riconosciuta ai percettori della NASPI che hanno fruito della stessa in forma anticipata.

L'indennità una tantum pari a 150 euro spetta anche in favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono o hanno percepito l'indennità di disoccupazione agricola - di cui all'articolo 32 della legge n. 264/1949, di competenza del 2021. Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda e lo stesso è erogato d'ufficio dall'Istituto. Non sono previsti limiti di reddito.

Indennità una tantum 150 euro ai percettori di DS agricola

L'indennità spetta ai beneficiari della disoccupazione agricola erogata nel 2022 agli operai agricoli a tempo determinato per le giornate svolte nel 2021. I lavoratori non dovranno presentare domanda, e l'indennità sarà corrisposta d'ufficio dall'istituto con le medesime modalità indicate nella domanda di disoccupazione agricola.

Indennità una tantum 150 euro per i beneficiari delle prestazioni Covid

È previsto anche il riconoscimento dell'indennità una tantum di 150 euro a favore dei lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità Covid previste dall'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021. Ricordiamo che tali indennità potevano riconosciute ai lavoratori delle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.

Anche per i lavoratori beneficiari delle indennità Covid non deve essere presentata alcuna domanda, e sarà attivato il pagamento d'ufficio con le medesime modalità di pagamento utilizzate per erogare le indennità COVID-19 già riconosciute. Non è previsto, in questi casi, un limite di reddito.

Indennità una tantum 150 euro Autonomi con Partita IVA

L'indennità da 150 euro è erogata come maggiorazione di quella da 200 euro, e ne segue scadenze e requisiti, salvo l'ammontare del reddito 2021 che deve rientrare nella soglia dei 20.000 euro.

Indennità una tantum 150 euro per i Collaboratori Coordinati e continuativi

Altra categoria destinataria del Bonus sono i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere attivo alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL Aiuti. È inoltre necessario che il lavoratore sia iscritto alla Gestione Separata INPS, non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, e non sia titolare, alla stessa data, di un trattamento pensionistico.

L'indennità una tantum è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 20.000 euro. L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'INPS.

Indennità una tantum 150 euro per i lavoratori stagionali e dello spettacolo con almeno 50 giornate nel 2021

L'indennità una tantum dell'importo di 200 euro spetta anche ai lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti. Nella platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo. Ai fini dell'accesso all'indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo, da calcolare sommando le durate dei diversi rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Anche per le richiamate categorie di lavoratori, la norma prevede che l'indennità è

riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro. L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'INPS.

Lo stesso trattamento è previsto in favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Per questi lavoratori sarà necessario poter far valere almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo nell'anno 2021 e, per il medesimo anno 2021, possedere un ammontare di reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 20.000 euro. L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'INPS.

Indennità una tantum 150 euro per i lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA

I lavoratori autonomi che - nel periodo tra il 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'articolo 2222 del codice civile avranno diritto all'indennità una tantum a condizione di poter vantare, per l'anno 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile in Gestione Separata e l'iscrizione alla stessa alla data del 18 maggio 2022. L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'INPS. Non sono previsti limiti di reddito (comunque impliciti nello status di lavoratore autonomo occasionale non iscritto in Gestione Separata).

Indennità una tantum 200 euro per gli incaricati vendite a domicilio

È previsto il riconoscimento dell'indennità a favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114. Possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell'anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata. L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'INPS.

Indennità una tantum 150 euro per i lavoratori domestici

È prevista l'erogazione, a domanda, per i lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022 che abbiano già percepito l'indennità da 200 euro prevista dal DL Aiuti. Anche per questi lavoratori è necessario rispettare il limite di reddito di 20.000 euro nell'anno 2021.

Indennità una tantum 150 euro per i percettori di Reddito di cittadinanza

Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) è corrisposta nel mese di novembre 2022, d'ufficio e unitamente alla rata mensile di competenza, l'indennità una tantum di 1500 euro. Caso unico, per i percettori di Rdc l'indennità non sarà corrisposta nei nuclei in cui sia presente un ulteriore beneficiario delle indennità. Appare quantomeno singolare, ed è sommamente ingiusto che, proprio nei nuclei più bisognosi, un intervento che ha lo scopo di fornire un sollievo al caro-vita venga limitato ad un solo beneficiario. L'indennità verrà erogata attraverso la Carta Rdc, nelle modalità descritte dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019.

Bonus 550 euro part time verticale

Il primo decreto Aiuti aveva previsto, tra le altre, anche un bonus 550 euro una tantum, dedicato ai dipendenti delle imprese private titolari nel 2021 di un contratto di lavoro part time verticale che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane

Le domande erano da presentare entro il 30 novembre 2022 La domanda per il bonus 550 part time può essere fatta, una sola volta, accedendo al sito INPS con le proprie credenziali SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e selezionando la prestazione "Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale"

Bonus lavoratori fragili

L'indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS che abbiano fruito nel 2021 del trattamento di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia. Si tratta dei lavoratori c.d. fragili che non hanno potuto svolgere attività lavorativa durante la pandemia, anche dopo la fine del lockdown.

Non spetta, invece: ai collaboratori familiari (colf e badanti); agli impiegati dell'industria; ai quadri (industria e artigianato); ai dirigenti; ai portieri; ai lavoratori autonomi; ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa)

L'ISCRO è un'indennità destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata e che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all'esercizio di arti e professioni. Detto anche, impropriamente, "bonus Partita Iva", è riconosciuto ai lavoratori che non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; che non sono beneficiari di Reddito di cittadinanza; che hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda; che hanno dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente; che sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; che sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. Il bonus Partita Iva, disciplinato dalla legge di Bilancio 2021, non è stato toccato e ha trovato conferma con la manovra 2022. Il bonus Partita Iva 2022 è relativo al biennio 2022-2023. In questi due anni, secondo quanto previsto, alle Partite Iva che soddisfano i citati requisiti spetta un contributo mensile per sei mesi. Come spiegato dall'Inps con la circolare n. 94 del 30 giugno 2021, il bonus Partita Iva 2022, o indennità Iscro, è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest'ultima all'Inps alla data di presentazione della domanda. Come riportato da un esempio, a fronte dell'ultimo reddito annuo certificato pari a 6.000 euro, lo stesso verrà diviso per due ($€ 6.000/2 = € 3.000$) e successivamente moltiplicato per il 25 per cento ($€ 3.000 \times 25\% = € 750$), determinando così l'importo mensile della prestazione Iscro pari a 750 euro. Nel caso l'Agenzia delle Entrate non abbia rintracciato alcuna dichiarazione dei redditi certificata in nessuno degli ultimi quattro anni oggetto di precedenti l'anno di presentazione della domanda, quest'ultima non potrà essere accolta. Secondo quanto previsto dal comma 392 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, la prestazione Iscro non può essere di importo mensile inferiore a 250 euro e non può superare l'importo mensile di 800 euro. Qualora la misura della prestazione risulti di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l'indennità è erogata in misura pari, rispettivamente, a 250 euro mensili e a 800 euro mensili. Il bonus Partita Iva è erogato per sei mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L'accesso alla prestazione Iscro è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023. Per poter fruire del bonus Partita Iva 2022, i potenziali beneficiari devono presentare domanda all'Inps esclusivamente in via telematica - tramite Spid, Carta di identità elettronica (Cie), Carta nazionale dei servizi (Cns) - entro il 31 ottobre del 2022 e del 2023, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell'Inps.

Fringe benefit benzina e bollette

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/22 ha chiarito due elementi importanti in materia di nuove agevolazioni sulla busta paga derivanti da fringe benefit, sia in tema del limite di cumulabilità degli importi che sulla possibile coesistenza del bonus bollette e del bonus benzina. Limite massimo fringe benefit da 258,23 a 600,00 euro. IL DL Aiuti quater ha poi innalzato questa soglia, per il 2022, fino a 3.000 euro.

Il primo chiarimento è sul limite degli importi agevolabili. Esso è ora pari, nel 2022 a 600 (ora 3.000) euro i quali, tuttavia, non si sommano ai vecchi 258,23 euro ma ne costituiscono il nuovo limite complessivo, che può comprendere anche importi a copertura delle bollette energetiche. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il bonus benzina di 200 euro è invece totalmente cumulabile con il bonus bollette che rientra nel tetto di 600 (ora 3.000) euro.

Bonus trasporti

COS'È

Bonus fino a **60 euro** da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Si tratta di una misura di sostegno al reddito e di contrasto all'impoverimento delle famiglie per il tramite di un operatore TPL accreditato e presente nell'elenco a fine scheda.

A CHI SPETTA

Possono beneficiare del buono le persone fisiche che, nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minore a carico.

COSA SPETTA

Il buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere ed è riconosciuto, comunque, nel limite massimo di valore in misura pari a **60 euro per ciascun beneficiario per l'acquisto**, effettuato entro il 31 dicembre 2022, di un solo abbonamento, annuale, mensile, o relativo a più mensilità, per i servizi di:

- trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
- ovvero trasporto ferroviario nazionale

Il Bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L'abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

DOMANDA

Ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato presenta istanza **entro 31 dicembre 2022** a titolo personale o per conto di un minore, effettuando l'accesso e la registrazione sul portale dedicato Bonus Trasporti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'identità dei beneficiari è accertata attraverso SPID, ovvero tramite carta d'identità elettronica.

Link <https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/>

Carta del docente

COS'È

È una iniziativa del Ministero dell'Istruzione prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015 (Buona Scuola), art. 1 comma 121, che istituisce la **Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti** di ruolo delle istituzioni scolastiche.

A CHI SPETTA

La Carta è assegnata ai **docenti** di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.

COSA SPETTA

L'importo nominale della carta è di **500 euro** annui **per ciascun anno scolastico** e può essere utilizzata per l'acquisto, fra l'altro, di libri, riviste, prodotti informatici (sia hardware che software), ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

DOMANDA

Ciascun insegnante in possesso di una utenza SPID può accedere all'applicazione web piattaforma del Ministero dell'Istruzione - Carta del Docente - al bonus previsto per gli anni scolastici **2021/2022 e 2022/2023** che permette ai docenti di spendere l'importo assegnato utilizzando annualmente buoni di spesa elettronici per i beni o i servizi previsti. Ciascun insegnante per il tramite dell'applicazione web può consultare la composizione del proprio borsellino elettronico attraverso la specifica funzione di "storico portafoglio".

Link <https://www.cartadeldocente.istruzione.it/#/>

Assegno di maternità dei comuni

COS'È

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale **concessa dai comuni e pagata dall'INPS**.

A CHI SPETTA

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

COSA SPETTA

L'assegno spetta solo entro determinati requisiti, fra cui un indicatore **ISEE Minorenni** che non superi determinati valori stabiliti **ogni anno con decreto ministeriale** (ad esempio: per il 2022 Indicatore ISEE con tre componenti non superiore a 17.747,58€).

L'assegno 2022, se spettante in misura piena, ammonta a **354,73€ mensili corrisposto per cinque mensilità per complessivi 1.773,65€**

DOMANDA

La domanda va presentata al **comune di residenza** o al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione **entro sei mesi** dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo.

La domanda deve essere presentata anche per il tramite di CAAF **sole se** appositamente convenzionato con il Comune.

Reddito di cittadinanza

Cos'è

Il Reddito di cittadinanza (Rdc), istituito con il Decreto Legge 4/2019 e convertito in Legge 26/2019, è una misura di contrasto alla povertà, attraverso un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. È erogato al nucleo familiare che al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, è in possesso cumulativamente di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza. Sono esclusi dal Rdc i nuclei familiari in cui ci sono disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti la domanda, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa.

A CHI SPETTA

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il richiedente la prestazione dovrà essere

- cittadino italiano e dell'Unione Europea
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale o apolide
- cittadino di Paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o della UE.

È necessaria la residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.

Il richiedente il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei 10 anni precedenti la richiesta, per i delitti indicati dagli articoli 270 bis, 280, 289 bis, 416 bis, 416 ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Requisiti reddituali e patrimoniali

Il nucleo familiare deve possedere congiuntamente:

- un ISEE inferiore a 9.360 euro
- un patrimonio immobiliare (come definito ai fini ISEE), in Italia e all'estero, non superiore a 30.000 euro, esclusa la casa di abitazione
- un patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE, per depositi e conti correnti) non superiore a:
 - 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente
 - 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti
 - 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire terzo. Questi massimali vanno incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.
- il reddito familiare non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando 6.000 euro per il relativo parametro della scala di equivalenza, incrementata a 9.360 euro se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Unica Sostitutiva Unica (ai fini ISEE). Sono dettratti i trattamenti assistenziali, ivi inclusi e sommati quelli di cui stanno usufruendo gli stessi componenti (fatta eccezione per eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del Bonus bebè).

Requisiti relativi al godimento di beni durevoli

Nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:

- autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di Reddito di cittadinanza, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cavalli o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cavalli, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di Rdc, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità
- navi e imbarcazioni da diporto.

COSA SPETTA

Il beneficio economico è dato dalla somma di una componente a integrazione del reddito familiare (Quota A) e di un contributo per l'affitto o per il mutuo (Quota B) entrambe calcolate sulla base dell'ISEE e presenti nel modulo di domanda. Nel dettaglio:

- la Quota A, ossia l'integrazione al reddito, può arrivare fino ad un massimo di 6.000 euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza
- la Quota B:
 - in caso di locazione della casa di abitazione, non può essere superiore a 3.360 euro annui
 - in caso di mutuo della casa di abitazione, non può essere superiore a 1.800 euro annui.

Comunque, complessivamente, si potrà percepire un importo non inferiore a 480 euro.

L'importo del Reddito di cittadinanza non può essere superiore a 9.360 euro annui.

DOMANDA

La domanda può essere presentata presso il Patronato e i CAAF che devono trasmettere all'INPS le informazioni contenute nella domanda. Per la domanda, occorre aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE che l'INPS assocerà alla domanda stessa.

Dopo aver presentato la domanda, si deve:

- attendere la mail e/o l'sms, di accoglimento o di rigetto, che l'INPS invierà ai recapiti indicati dal richiedente
- in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione da parte di Poste Italiane in cui viene fissato l'appuntamento per il ritiro della Carta di cittadinanza ed il relativo PIN. La carta è intestata al richiedente il beneficio e non è possibile avere più carte
- entro 30 giorni dal ricevimento della mail e/o dell'sms da parte dell'INPS che comunica l'accoglimento della domanda, tutti i componenti il nucleo familiare devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).

Pensione di cittadinanza

COS'E'

La Pensione di cittadinanza, istituita con il Decreto Legge 4/2019, convertito in Legge 26/2019, è una misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. È rivolta ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.

È concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, convivono esclusivamente con una o più persone in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, di età inferiore ai 67 anni.

A CHI SPETTA

La Pensione di cittadinanza è riconosciuta ai nuclei familiari che siano in possesso cumulativamente di alcuni requisiti al momento della presentazione domanda e per tutto la durata dell'erogazione del beneficio.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il beneficiario della Pensione di cittadinanza è il nucleo familiare, costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica.

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, in materia di ISEE. Ai fini della definizione del nucleo familiare, la suddetta normativa viene, inoltre, integrata dalla nuova disciplina. Pertanto, valgono le seguenti disposizioni:

- i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale
- i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione

- il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Il componente familiare richiedente il beneficio deve cumulativamente:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione Europea oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- essere residente in Italia da almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Requisiti reddituali e patrimoniali

Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un valore dell'ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore a 9.360 euro
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di 30.000 euro
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definita ai fini ISEE, presente nel nucleo
- un valore del reddito familiare inferiore a 7.560 euro moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La soglia è incrementata di 1.800 euro (9.360 euro totali) qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Requisiti relativi al godimento di beni durevoli

Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di:

- autoveicoli, anche di seconda mano, immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità
- navi e imbarcazioni da diporto.

COSA SPETTA

Il beneficio economico su base annua è composto dai seguenti due elementi:

- una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti detenuti o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti

- una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o di proprietà con mutuo, pari all'ammontare del canone annuo previsto dal contratto in locazione o del mutuo, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 1.800 euro annui.

La Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. È riconosciuta per un periodo continuativo non superiore ai 18 mesi ed è rinnovata automaticamente senza la necessità di presentare nuova domanda.

La Pensione di cittadinanza è divisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare e viene erogata, oltre che attraverso la carta RDC, anche con gli strumenti già in uso per il pagamento delle pensioni.

DOMANDA

La domanda per ottenere la Pensione di Cittadinanza può essere trasmessa all'INPS tramite i CAAF e i Patronati. L'INPS, entro i successivi 5 giorni lavorativi, verificherà il possesso dei requisiti per l'accesso alla Pensione di cittadinanza e definirà la domanda entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all'Istituto.

La decorrenza del beneficio è fissata dal 1° giorno del mese successivo a quello della domanda.

Bonus genitori separati

COS'È

Si tratta di un contributo che è destinato ai genitori lavoratori **divorziati o separati** che hanno **cessato, sospeso o ridotto** la propria attività lavorativa.

A CHI SPETTA

Il contributo spetta al genitore **in stato di bisogno** che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, **che non abbia ricevuto**, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento **a causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto**, dovuta all'incapacità a provvedervi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale **ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020** per una durata minima di novanta giorni o **per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento** rispetto a quello **percepito nel 2019**.

Ai fini della individuazione dei criteri per lo **stato di bisogno**, il reddito del richiedente relativo all'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento **deve essere inferiore o uguale all'importo di euro 8.174€**.

COSA SPETTA

Il bonus genitori separati viene erogato **all'ex coniuge che ha diritto a ricevere l'assegno di mantenimento**. Il sussidio ha le seguenti caratteristiche:

- è pari al **valore dell'assegno di mantenimento non versato**, che il ricevente ha diritto a ricevere;

- l'importo massimo **erogabile è pari a 800€** al mese, per un numero massimo di dodici mensilità pari a complessivi **9.600€**.

Il contributo viene finanziato con un fondo che ha in dotazione 10 milioni di euro per il 2022. Il sussidio viene riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse.

DOMANDA

Attualmente **non sono ancora state rese note le modalità attraverso** le quali è possibile presentare la domanda per ottenere il contributo. Modi e tempi per la presentazione delle richieste verranno rese note con un apposito avviso, che verrà pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia (sito istituzionale www.famiglia.gov.it)

Borse di studio e altri servizi per il diritto allo studio universitario

COS'È

Al fine di facilitare agli studenti capaci e meritevoli, ma tuttavia privi di mezzi, il raggiungimento di un grado di istruzione superiore, vengono concesse **borse di studio** secondo **requisiti di merito e reddito** mediante concorso pubblico. L'entità di tali sussidi è assegnata in base ai requisiti di cui sopra ed alla condizione dello studente, ovvero a seconda che esso sia studente fuori sede, pendolare o in sede.

Per gli studenti iscritti **al primo anno di corso** l'attribuzione di tale contributo avviene per requisiti di reddito, tuttavia, è subordinata alla valutazione dei risultati raggiunti nel primo semestre (raggiungimento di almeno 20 CFU), pena la revoca della borsa di studio.

A CHI SPETTA

Al concorso possono partecipare gli studenti regolarmente iscritti per il conseguimento del primo titolo di studio a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione.

Nei bandi vengono specificati i requisiti economici basati sugli **indicatori ISEE e ISPE** della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ed i **requisiti di merito**.

COSA SPETTA

Borsa di studio e/o riduzione tasse universitarie e/o **gratuità mensa e alloggio**. **Inoltre, alcuni Atenei in presenza di studenti diplomati col massimo dei voti danno diritto a un esonero totale delle tasse universitarie.**

DOMANDA

Bisogna far riferimento all'Ateneo di iscrizione e/o per il tramite degli enti regionali rivolti allo Studio.

Bonus telefono fisso TIM

COS'È

Riduzione tariffaria a favore di **nuclei familiari** che si trovano nella situazione di **povertà relativa** (Istat).

A CHI SPETTA

Ai titolari del contratto telefonico che appartengano a **nuclei familiari a basso reddito** che possiedono un reddito annuale ai **fini ISEE** inferiore a **8.112,23€**.

COSA SPETTA

Riduzione del canone di accesso alla rete telefonica fissa, che **da 19€ passa a 9,5€** e 30 minuti gratuiti di telefonate da telefono fisso verso tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili.

Inoltre, Laddove tecnicamente possibile, TIM, in aggiunta alle misure previste dall'Autorità, di cui ai punti precedenti, applicherà una riduzione **del 50% del prezzo di abbonamento mensile** dell'offerta Internet Alice 7 Mega.

DOMANDA

L'utente deve presentare alla società TIM S.p.A., attualmente incaricata di fornire il Servizio Universale:

- il modulo predisposto da TIM S.p.A;
- il certificato ISEE;
- un documento valido di identità.

La documentazione deve essere inviata al numero verde fax 800.000.314 o all'indirizzo: TIM casella postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma).

Link <https://img.tim.it/sdr/documenti/moduli/modulo-richiesta-agevolazione-50per cento.pdf>

Bonus elettrico per disagio fisico

COS'È

Il bonus elettrico per disagio fisico è misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di **disagio fisico**.

A CHI SPETTA

A tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva **un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita**.

COSA SPETTA

Il valore del bonus elettrico per disagio fisico è determinato dall'Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa e dipende da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo. Sulla base di queste **tre informazioni e dei corrispondenti ammontare di bonus determinati dall'Autorità**, il valore del bonus spettante al nucleo familiare in condizione di disagio fisico viene calcolato dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni (SGAte) tenuto conto di quanto certificato dalla ASL competente.

L'importo del bonus **viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione**, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

DOMANDA

Non è richiesta la presentazione dell'ISEE. Il bonus per disagio fisico per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente tramite apposita domanda con l'esibizione di un certificato ASL che attesti:

- a situazione di grave condizione di salute;
- la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
- il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
- l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;

e le informazioni reperibili **in bolletta o nel contratto di fornitura** (codice POD, potenza ecc.).

Bonus elettrico, gas, idrico

COS'È

Genericamente chiamati Bonus Sociali dal 1° gennaio 2021 sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari, **in condizione di disagio economico**, che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda

A CHI SPETTA

Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 sono le seguenti:

- appartenere ad un **nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 12.000 euro**,
- appartenere ad un **nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro**,
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di **Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza**.

Se il nucleo familiare rientrerà **in una delle tre condizioni di disagio economico**, sopra descritte, che danno diritto al bonus

COSA SPETTA

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza a condizione che uno dei componenti del nucleo familiare ISEE sia intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.

Il valore dei bonus sociali è determinato annualmente dall'Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa e differenziato per fasce e zone climatiche.

DOMANDA

Il bonus **sarà riconosciuto direttamente in bolletta**, qualora uno dei componenti del nucleo familiare risulti intestatario di una fornitura diretta. Nel caso in cui il nucleo familiare usufruisca di una fornitura centralizzata (condominiale) viene riconosciuto l'intero importo alla famiglia disagiata una volta l'anno:

- nel caso del bonus idrico con assegno circolare intestato al componente del nucleo familiare che ha presentato la DSU e recapitato all'abitazione del nucleo familiare,
- nel caso del bonus gas con bonifico domiciliato intestato al componente del nucleo familiare che ha presentato la DSU e ritirabile presso qualsiasi sportello di Poste italiane.

Link https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm

Bonus TARI

COS'È

La TARI è la tassa sui rifiuti dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali soggetti a TARI, per quelle non idonee a produrre rifiuti e per le aree comuni condominiali di uso comune.

Se l'area o il locale sono detenuti per un periodo non inferiore a sei mesi, la TARI è dovuta dal possessore.

La tassa è dovuta sulla base delle tariffe relative all'anno solare, distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche, composte di una quota fissa e di una quota variabile. Per le utenze domestiche, la quota fissa è calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio e delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un importo rapportato al numero degli occupanti che va sommato alla parte fissa.

A CHI SPETTA

Ogni Comune può deliberare la riduzione o l'esenzione dal pagamento della TARI, stabilendo i requisiti per accedere all'agevolazione.

L'esenzione può essere riconosciuta quando l'immobile ha un unico occupante, quando è utilizzato stagionalmente, quando non è occupato o è privo di arredi oppure ha utenze di acqua, gas, luce e telefono scollegate.

Può essere richiesta per condizioni economiche disagiate, in genere in riferimento alla sola abitazione principale, o quando nel nucleo familiare sono presenti minori, persone anziane o disabili, persone inabili al lavoro o invalidi.

Il Comune può riconoscere l'esenzione o la riduzione della TARI anche sulla base del valore ISEE e del numero dei componenti il nucleo familiare.

COSA SPETTA

La riduzione della tariffa o l'esonero totale della tassa rifiuti stabilita dal Comune in cui è situato l'immobile o l'area.

DOMANDA

Il cittadino deve presentare la domanda al Comune entro i termini e con le modalità stabilite dalla delibera comunale.

Esenzione canone RAI

COS'È

Il canone RAI è annuale, è dovuto da chiunque possieda un apparecchio televisivo in riferimento ad ogni famiglia anagrafica i cui componenti risiedono nella medesima abitazione, indipendentemente dal numero di TV e dal numero di abitazioni posseduti. È tenuto a pagare il canone RAI anche il cittadino ricoverato in una casa di riposo o di cura se possiede un apparecchio nell'abitazione di proprietà ed è intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica domestica e chi risiede all'estero, se possiede una TV in un'abitazione situata in Italia.

Non sono considerati apparecchi televisivi: computer, smartphone, tablet ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.

Il canone è addebitato in bolletta dai fornitori di energia elettrica per uso domestico residenziale, mentre deve essere versato tramite F24 se non si è intestatari di un contratto di fornitura di energia o se il TV è in locali non abitativi (es. bar).

A CHI SPETTA

Ai **cittadini che hanno compiuto 75 anni** se nell'anno hanno conseguito un reddito personale, sommato a quello del coniuge, **non superiore a € 8.000** (non devono far parte della famiglia anagrafica altre persone conviventi con redditi propri, ad eccezione di eventuali collaboratori domestici, colf o badanti conviventi).

- esenzione annuale per chi compie 75 anni entro il 31 gennaio
- esenzione per il secondo semestre dell'anno per chi compie i 75 anni nel periodo 1° febbraio – 31 luglio
- esenzione annuale relativa all'anno successivo per chi compie i 75 anni nel periodo 1° agosto – 31 gennaio

A coloro che non possiedono TV e all'erede per le utenze elettriche intestate ad un soggetto deceduto

Al componente della famiglia anagrafica titolare di contratto di fornitura di energia relativo ad un'altra abitazione, se il canone è addebitato nella bolletta relativa all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica

COSA SPETTA

L'esenzione consente di non pagare il canone il cui costo annuo ammonta a **90 euro**.

DOMANDA

Per beneficiare dell'esenzione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate un'apposita dichiarazione sostitutiva, diversa a seconda del richiedente, da spedire a mezzo posta (plico raccomandato senza busta) allegando copia di un documento di riconoscimento valido, al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI TORINO – UFFICIO CANONE TV – Casella postale 22 – 10121 TORINO.

In alternativa può essere presentata presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate o inviata tramite PEC con firma digitale. Medesime modalità sono previste per i diplomatici e i militari stranieri.

I cittadini intestatari di utenza elettrica domestica possono anche inviare autonomamente la dichiarazione tramite trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate oppure tramite il CAAF CGIL.

L'esenzione decorre:

- dal **1° gennaio**, se la dichiarazione è presentata a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno per il quale è richiesto l'esonero
- dal **1° luglio**, se la dichiarazione è presentata a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno del medesimo anno.

Come chiedere il rimborso

Con le medesime modalità previste per la richiesta di esenzione l'interessato può presentare all'Agenzia delle entrate la richiesta di rimborso del canone RAI pagato e non dovuto.

I moduli possono essere scaricati dal sito

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/canone-tv/modelli-e-istruzioni-canone-tv>

Bonus nido/supporto presso la propria abitazione

COS'È

Si tratta di contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette **per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati** e di **forme di assistenza domiciliare** in favore di bambini con meno di **tre anni affetti da gravi patologie croniche**.

Detto contributo può essere elevato fino a un massimo di 3.000 euro sulla base dell'ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Nel secondo caso il genitore che risulti convivente con il bambino, necessità di un attestato rilasciato dal pediatra che attesi per l'intero anno di riferimento "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica".

A CHI SPETTA

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti.

COSA SPETTA

L'importo massimo erogabile al genitore richiedente è determinato in base all'ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

Di seguito, in sintesi gli importi massimi concedibili e la relativa parametrizzazione mensile:

- **ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro** (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro per 11 mensilità);
- **ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro** (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità);
- **ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro** (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità).

Il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

DOMANDA

La domanda può essere presentata entro la **mezzanotte del 31 dicembre 2022**.

- on line all'INPS tramite il servizio dedicato
- tramite il Patronato INCA.

Inoltre, dopo aver fatto domanda all'INPS bisognerà ricordarsi che il bonus nido è erogato soltanto dopo aver inviato **i documenti che attestano il pagamento delle rette**.

Bonus cultura

COS'È

Il bonus cultura è una carta elettronica per l'acquisto di:

- biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
- musica registrata e prodotti dell'editoria audiovisiva,
- titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.

La carta può essere utilizzata anche per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Il bonus cultura non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE.

A CHI SPETTA

Il bonus spetta a tutti i giovani che compiono nell'anno il **diciottesimo anno di età**, residenti in Italia e in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità quando previsto dalla normativa vigente.

COSA SPETTA

Il bonus ammonta a 500 euro, spendibile tramite l'utilizzo della carta elettronica.

DOMANDA

Il richiedente, in possesso di SPID o CIE (carta di identità elettronica), deve registrarsi mediante le proprie credenziali sulla piattaforma informatica dedicata all'indirizzo <https://www.18appitalia.it/>.

Una volta effettuata la registrazione sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica una mail di conferma.

L'applicazione 18app prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi previsti dal Decreto del Ministero della Cultura.

Per effettuare gli acquisti è necessario scegliere la tipologia di esercente (fisico o online), l'ambito e il tipo di bene da acquistare, indicando l'importo totale utile per affrontare la spesa.

Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti in un apposito elenco, consultabile sempre sulla piattaforma 18app.

Chi ha compiuto i diciotto anni di età nel 2021 (nati nel 2003) doveva registrarsi entro il 31 agosto 2022 e può utilizzare la carta sino al 28 febbraio 2023.

Per chi compie i diciotto anni **nel 2022** (nati nel 2004) la registrazione deve essere effettuata entro il **31 agosto 2023** e la carta potrà essere utilizzata sino al 28 febbraio 2024, salvo modifiche legislative al Decreto ministeriale n. 177/2019.

Bonus psicologico

COS'È

Il "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia" (c.d. Bonus psicologo) è una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

A CHI SPETTA

Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” è rivolto a tutte quelle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e non solo.

La domanda può essere presentata dai cittadini richiedenti che al momento della presentazione risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- **essere residente in Italia;**
- disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità **non superiore a 50mila euro.**

COSA SPETTA

In caso di accoglimento della domanda, il contributo è riconosciuto, **per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia**, ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE così come di seguito riportato:

- in caso di **ISEE inferiore a 15mila euro** l’importo del beneficio, fino a **50 euro** per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in **600 euro** per ogni beneficiario;
- in presenza di **ISEE compreso tra i 15mila e i 30mila euro**, l’importo del beneficio, fino a **50 euro** per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in **400 euro** per ogni beneficiario;
- in caso di **ISEE superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro**, l’importo del beneficio, fino a **50 euro** per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di **200 euro** per ogni beneficiario.

DOMANDA

La domanda per il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” deve essere presentata all’INPS dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 esclusivamente in via telematica.

L’INPS entro il **7 dicembre 2022** tramite apposita comunicazione ufficializzerà e pubblicherà l’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio.

Link <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/bonus-psicologo-contributo-per-sostenere-le-spesse-relative-a-sessioni-di-psicoterapia>

Carta acquisti (social card)

COS'È

La Carta acquisti ordinaria è una carta di pagamento elettronica concessa a cittadini che si trovano in **condizioni di disagio economico**. Sulla carta si accredita bimestralmente una somma di denaro che può essere utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali. La carta non è comunque abilitata al prelievo di contanti.

A CHI SPETTA

La Carta acquisti ordinaria è concessa a **cittadini italiani** ovvero familiare di cittadino italiano in possesso di permesso di soggiorno o cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorni CE **dai 65 anni in su o di età inferiore a tre anni regolarmente iscritto** nell'Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR), con **ISEE in corso di validità inferiore a 7.120,39 euro per l'anno 2022**.

Inoltre, **non devono essere da solo o insieme al coniuge** (per i minori insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari):

- **intestatari** di più di un'utenza elettrica domestica, di più di un'utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di più di due autoveicoli;
- **essere proprietari di più di un immobile ad uso abitativo** con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;
- **titolari di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro** come rilevato nella dichiarazione ISEE.

COSA SPETTA

Sulla Carta sono accreditati **80 euro con cadenza bimestrale** da utilizzare per fare la spesa, presso i negozi che aderiscono all'iniziativa, o pagare gas e luce. Inoltre, i titolari di Carta acquisti possono, inoltre, avere uno sconto **del 5% nei negozi e nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa**.

DOMANDA

La domanda deve essere presentata **presso un ufficio postale** utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito di Poste Italiane.

Contributo sfratto per morosità incolpevole

COS'È

Si tratta di un contributo economico per le famiglie in affitto in possesso di sfratto per morosità incolpevole. La morosità incolpevole è la condizione sopravvenuta nel provvedere al pagamento del canone, **a causa della perdita o della consistente riduzione del reddito del nucleo familiare**. In tale definizione rientrano anche i soggetti i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, **hanno subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore rispettivamente al 30% nel 2020 e al 25% nel 2021**, rispetto ai corrispettivi anni precedenti e non dispongono di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

A CHI SPETTA

Possono usufruire del fondo le famiglie (anche composte da una sola persona) con cittadinanza italiana o di area Ue, se extraeuropee in possesso di regolare permesso di soggiorno, che abbiano **un reddito ISE** (Indicatore della situazione economica) **fino a 35 mila euro o reddito ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) **fino a 26 mila euro**.

Un altro requisito necessario per accedere ai contributi, aver ricevuto un avviso di sfratto per morosità, essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato e residenti nell'alloggio oggetto della procedura da almeno un anno, e non possedere altre abitazioni. Tra i criteri

preferenziali, la presenza di un **ultrasettantenne** o di un **figlio minore**, oppure di una persona con **invalidità accertata per almeno il 74%**, o ancora di un **familiare in carico ai servizi sociali o sanitari**.

Una ulteriore possibilità, infine, viene offerta a coloro che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, dichiarino tramite autocertificazione di aver subito, in ragione dell'emergenza sanitaria, **un calo del proprio reddito del 25%**.

COSA SPETTA

L'entità del contributo è differenziata in base alla tipologia della morosità, alla composizione del nucleo familiare, alla presenza di Comuni ad "alta tensione abitativa" ed è definito nella pubblicazione dei bandi comunali anche in virtù delle risorse stanziare regionalmente.

DOMANDA

Presentare la **domanda presso il proprio comune di residenza** solo quando è **attivo il bando**.

Bonus decoder

COS'È

Il Bonus TV - Decoder è un'agevolazione per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l'acquisto di decoder per la ricezione satellitare.

A CHI SPETTA

Il Bonus TV - Decoder è riservato alle famiglie con **ISEE fino a 20 mila euro**.

COSA SPETTA

Il Bonus viene erogato sotto **forma di sconto** praticato dal venditore sul prezzo di vendita, per un importo **pari a 30 euro** (o pari al prezzo di vendita se inferiore), per l'acquisto di TV o decoder compatibili con il digitale terrestre di seconda generazione, o per un importo massimo di **50 euro nel caso di acquisti di apparati satellitari**.

DOMANDA

Per ottenere lo sconto, i cittadini devono presentare al venditore una richiesta per acquistare una TV o un decoder beneficiando del bonus.

A tal fine devono dichiarare di essere residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare di fascia ISEE che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus.

Il Bonus TV - Decoder è disponibile fino al 12 novembre 2022, data in cui è stato raggiunto l'esaurimento delle risorse stanziare, fatto salvo nuovo rifinanziamento della misura da parte del MEF.

Resta, invece, ancora attivo il **Bonus Decoder a Domicilio** che prevede la fornitura, **in collaborazione con Poste Italiane, di un decoder a casa ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni**, con un trattamento pensionistico **non superiore a 20.000 euro annui** e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

Bonus rottamazione TV

COS'È

È uno sconto sul prezzo di acquisto di un nuovo TV al fine di promuovere la sostituzione di vecchi apparecchi televisivi con apparecchi compatibili con il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2 - HEVC MAIN 10 garantendo, allo stesso tempo, il corretto smaltimento dei rifiuti elettronici.

È riconosciuto dal 23 agosto 2021 **sino al 31 dicembre 2022**, salvo esaurimento dei fondi disponibili o eventuali proroghe dell'agevolazione.

Il bonus è riconosciuto una sola volta e per l'acquisto di un solo apparecchio televisivo tra quelli compresi nell'elenco dei prodotti idonei pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

È cumulabile con il precedente incentivo (Bonus TV Decoder) per coloro che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti, fra cui un ISEE non superiore a 20.000 euro.

A CHI SPETTA

I requisiti per beneficiare del bonus sono:

- essere residenti in Italia;
- possedere una TV acquistata prima del 22 dicembre 2018 da rottamare al momento dell'acquisto del nuovo apparecchio televisivo;
- essere titolari dell'abbonamento RAI o di un contratto di fornitura di energia sulle cui bollette è addebitato il canone RAI o aver pagato il canone con modello F24 al momento dell'acquisto del nuovo TV.

Il bonus rottamazione TV spetta anche ai cittadini che alla data del 31.12.2020 hanno compiuto 75 anni e sono esonerati dal pagamento del canone RAI.

COSA SPETTA

Il contributo economico è riconosciuto sotto forma di uno **sconto del 20%** nella misura massima di **100 euro**

DOMANDA

Il cittadino deve compilare un modello di autodichiarazione per dichiarare, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti che consentono di beneficiare del bonus. All'autocertificazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale o tessera sanitaria.

Il modello deve essere sottoscritto dal richiedente e dal rivenditore. Se il cittadino provvede a rottamare autonomamente l'apparecchio televisivo il modulo deve essere firmato anche dall'addetto del centro di raccolta a cui è stato consegnato il vecchio TV.

Lo sconto viene applicato direttamente dal rivenditore che provvederà a comunicare i dati richiesti mediante la piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Se per qualsiasi motivo il cittadino restituisce la TV acquistata, il rivenditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio telematico.

Il modello può essere scaricato da sito:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=20_21-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04589&elenco30giorni=false

ATTENZIONE! A causa dell'esaurimento delle risorse stanziare, il Ministero ha comunicato che la piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per ricevere l'autorizzazione al rilascio bonus rottamazione TV e bonus Tv-Decoder non è più attiva dalle ore 23.59 del giorno 12 novembre 2022.

Home care premium

Le prestazioni di assistenza domiciliare si rivolgono alle persone non autosufficienti, con l'obiettivo di intervenire sulla loro sfera socio-assistenziale e prevenirne il decadimento cognitivo. Il contributo spetta ai dipendenti o pensionati pubblici, coniugi, parenti o affini di 1 grado.

I beneficiari hanno diritto:

- **a un contributo economico** (prestazione prevalente) finalizzato al rimborso della spesa sostenuta per l'assistente domiciliare assunto con contratto di lavoro domestico;
- **a servizi di assistenza alla persona** (prestazioni integrative) erogati dagli ambiti territoriali o da enti convenzionati con l'Istituto, previa accettazione del piano socio-assistenziale.

L'elenco degli ambiti territoriali sociali e degli enti pubblici convenzionati è pubblicato sul sito dell'Istituto, nella sezione dedicata al concorso.

Il bando di concorso è pubblicato sul sito dell'INPS, nella sezione Bandi e Avvisi Credito e Welfare.

Se il beneficiario del diritto non coincide con il titolare, quest'ultimo (anche tramite patronato o mediante assistenza del Contact center) deve preventivamente iscrivere il beneficiario utilizzando il servizio "Accesso ai servizi di welfare". In caso di delega alla presentazione della domanda, è necessario allegare la delega del beneficiario.

Il budget delle prestazioni dipende dal valore dell'ISEE socio-sanitario riferito al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario o dell'ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

Il valore dell'ISEE contribuisce a determinare il posizionamento in graduatoria e l'ammontare del contributo al beneficiario e all'ambito territoriale.

In caso di assenza di DSU il beneficiario viene automaticamente collocato nella fascia ISEE più elevata e non ha diritto alle prestazioni integrative.

Nel caso di mancata presentazione di una valida DSU, la domanda sarà collocata in coda alla graduatoria degli idonei. In caso di ex aequo, si riconosce priorità al beneficiario di età anagrafica maggiore.

All'esito della verifica dei requisiti previsti dal bando, l'INPS comunica ai richiedenti l'accettazione della domanda oppure il preavviso di respinta, con l'invito a modificare o integrare le informazioni mancanti.

Long term care – RSA

Nell'ambito delle prestazioni sociali, l'INPS ha previsto un bando di concorso, chiamato Long Term Care, per il riconoscimento di contributi a copertura totale o parziale del costo sostenuto da soggetti con patologie che richiedono cure di lungo periodo e il ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o in strutture specializzate.

Il bando di concorso è pubblicato sul sito dell'Istituto, nella sezione Bandi e Avvisi Credito e Welfare.

La domanda può essere presentata:

online, utilizzando il servizio "Domande Welfare in un click";

tramite Contact center, al numero gratuito 803 164 (da rete fissa) o al numero a pagamento 06 164 164 (da telefono cellulare), sempre utilizzando le credenziali personali;

tramite Patronato, inserendo il protocollo della DSU e gli estremi del verbale che certifica lo stato di invalidità.

Se il beneficiario del diritto non coincide con il titolare, quest'ultimo (anche tramite Patronato o mediante assistenza del Contact center) deve preventivamente iscrivere il beneficiario utilizzando la procedura "Accesso ai Servizi di Welfare". In caso di delega alla presentazione della domanda, è necessario allegare la delega del beneficiario.

Per inviare la domanda è necessario aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE sociosanitario residenziale riferito al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario o dell'ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

Il valore dell'ISEE contribuisce a determinare il posizionamento in graduatoria, e l'ammontare del contributo, al beneficiario e all'Ambito Territoriale.

Nel caso di mancata presentazione di una valida DSU, la domanda sarà collocata in coda alla graduatoria degli idonei. In caso di ex aequo, si riconosce priorità al beneficiario di età anagrafica maggiore.

All'esito della verifica dei requisiti previsti dal bando, l'INPS comunica ai richiedenti l'accettazione della domanda o il preavviso di respinta, con l'invito a modificare o integrare le informazioni mancanti.

Bonus casalinghi e casalinghe

Il bonus casalinghe prevede la partecipazione a progetti di formazione esclusivamente online sul digitale, dalla durata massima di dodici mesi. L'obiettivo è dotare casalinghe e casalinghi di competenze digitali utili a fruire in modo efficace dei servizi online nel quotidiano.

L'avviso pubblicato dal Dipartimento Pari Opportunità ha elencato gli ambiti degli interventi formativi previsti:

a) alfabetizzazione su informazioni e dati: come valutare, gestire e archiviare dati, informazioni e contenuti in rete; come riconoscere le fake news, come effettuare una ricerca online;

- b) creazione di contenuti: come riconoscere ed utilizzare le regole più importanti del copyright e delle licenze applicate a dati, informazioni e contenuti; come scrivere, produrre, elaborare e modificare contenuti digitali come immagini, tabelle, file di testo, file audio attraverso appositi software, meglio se in open source;
- c) comunicazione e collaborazione: come conoscere e utilizzare e-mail, chat, strumenti di videoconferenza, social network, sistemi di messaggistica, cartelle e documenti condivisi;
- d) risoluzione dei più comuni problemi software e hardware dei dispositivi elettronici e informatici: come riavviare un computer, come verificare e riattivare la connessione internet, come installare o disinstallare un programma;
- e) sicurezza: come proteggere i propri dispositivi, i propri dati e la propria privacy negli ambienti digitali, come riconoscere e applicare le norme sulla privacy, come difendersi dal cyberbullismo, dalle frodi online e da altre minacce informatiche, come acquistare online in sicurezza, come riconoscere l'impatto ambientale dell'utilizzo delle tecnologie, come favorire l'utilizzo degli strumenti informatici a tutela della salute, come accompagnare i figli nell'utilizzo della rete;
- f) servizi al cittadino: come utilizzare i servizi digitali della pubblica amministrazione come SPID, l'app IO, i servizi comunali, Inps e dell'Agenzia delle Entrate nonché i pagamenti elettronici;
- g) gestione domestica: come conoscere e utilizzare gli strumenti digitali per organizzare il budget e le spese domestiche.

Bonus casalinghe: i requisiti

Le casalinghe e i casalinghi che frequenteranno a titolo gratuito i corsi previsti dal bonus devono essere iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici, prevista dall'articolo 7 della legge n.493 del 3 dicembre 1999.

Disability card

La Carta europea della disabilità, denominata Disability Card, è una tessera che permette l'identificazione dei soggetti con disabilità e l'accesso a servizi e benefici, in un contesto di reciprocità con gli altri Paesi dell'Unione europea. Lo scopo è quello di contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale delle comunità.

Si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri dell'Unione europea per il raggiungimento di obiettivi strategici 2010-2020 in materia di disabilità.

La Disability Card è uno strumento messo a disposizione delle persone con disabilità per agevolarle nel conseguimento di benefici, supporti e opportunità utili alla promozione dei propri diritti. Permette l'accesso a servizi gratuiti o a costo ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul territorio nazionale e in altri Paesi dell'Unione europea.

Bonus veicoli sicuri

Il Bonus Revisione Auto 2022, chiamato anche bonus veicoli sicuri, è un rimborso di 9,95 € che compensa l'aumento dal 1° novembre 2021 pari alla stessa cifra, della tariffa per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi.

Il bonus, viene concesso come rimborso per un solo veicolo e per una sola volta, per tutta la durata dell'iniziativa (cioè 2021, 2022, 2023).

Per chiedere il rimborso, che viene accreditato direttamente sul conto corrente, i cittadini interessati dovranno accedere alla piattaforma 'Bonus veicoli sicuri' <https://www.bonusveicolisicuri.it/home/> attraverso l'identità digitale Spid e compilare il modulo disponibile.

Per le revisioni effettuate nel 2021 la domanda poteva essere presentata sino al 30 aprile 2022, mentre dal **2 maggio 2022** è possibile presentare la richiesta solo per le revisioni effettuate nel corso del 2022.

Incentivi auto/moto

Gli incentivi auto 2022 prevedono tre fasce diverse per i bonus da applicare per l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone fino a un massimo di nove posti compreso il conducente, ovvero auto e van). Per i veicoli nella fascia di emissioni 0-20 g/km, con un prezzo fino a 35mila euro + Iva, gli incentivi auto 2022 previsti sono di 3mila euro, con ulteriori 2mila euro da applicare se contestualmente viene rottamata un'auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5. In questa fascia rientrano solo le vetture elettriche e le ibride plug-in dai consumi più bassi e i fondi a disposizione sono 220 milioni di euro. Per i veicoli nella fascia di emissione 21-60 g/km con un prezzo fino a 45mila euro + Iva, tendenzialmente quelli con motorizzazione ibrida plug-in, gli incentivi auto 2022 prevedono che venga applicato uno sconto di 2mila euro a cui vanno aggiunti ulteriori 2mila euro se è contestualmente rottamata un'auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5. I fondi stanziati per questa fascia sono 225 milioni di euro. Per i veicoli nella fascia di emissione 61-135 g/km (endotermiche a basse emissioni, incluse mild e full hybrid) con un prezzo fino a 35mila euro + Iva, invece, gli incentivi auto 2022 riconoscono un bonus di 2mila euro se è contestualmente rottamata un'auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5. I fondi stanziati toccano quota 170 milioni di euro. Tutti gli incentivi auto 2022 sono concessi soltanto alle persone fisiche, con solo una piccola percentuale dei fondi destinata ad agevolare le società di car sharing per l'acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in. Gli incentivi moto 2022, inoltre, vengono riconosciuti l'acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7). Si traducono in un contributo che copre 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3mila euro e del 40% fino a 4mila euro, nel caso in cui venga rottamata una moto in una classe da Euro 0 a 3. Per i ciclomotori e motocicli termici, nuovi di fabbrica (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7) è invece previsto, a fronte di uno sconto del venditore del 5%, un contributo del 40% del prezzo d'acquisto e fino a 2.500 euro con rottamazione.

Bonus internet

Il bonus Internet 2022 è stato pensato dal governo per diffondere la banda larga in Italia. Si tratta di uno strumento rivolto alle famiglie che non hanno una linea Internet a casa o che ne hanno una con una velocità di download inferiore a 30 Mbps. Il bonus Internet veloce è parte integrante della seconda fase del Piano voucher per le famiglie predisposto dalla società del Ministero dello Sviluppo economico Infratel Italia. Da fine maggio, quando è scaduta la consultazione pubblica sul voucher pubblicata ad aprile da Infratel, non ci sono state ulteriori comunicazioni ufficiali. Secondo quanto previsto finora, il bonus Internet 2022 è un voucher da 300 euro per nucleo familiare che può essere utilizzato per avere uno sconto sul prezzo di attivazione del contratto, che deve avere una durata di almeno 24 mesi senza essere vincolante, oppure sull'importo dei canoni di erogazione da corrispondere al fornitore. Il bonus Internet veloce può essere erogato in un solo voucher per ciascun nucleo familiare presente nella stessa unità abitativa e non è legato al reddito basso o a un Isee che ricade sotto una certa soglia.

Ad oggi, tuttavia, non è ancora stato emanato il decreto.

Bonus patente

Si tratta di un voucher, fino a un massimo di 2500, rivolto agli under 35 per ottenere la patente C (guida di mezzi pesanti). Il bonus patente può essere richiesto dai giovani tra i 18 e i 35 anni che prendono la patente per la guida dei mezzi pesanti. Per l'erogazione dei voucher è stato istituito un fondo ad hoc per il quale sono stati stanziati 3,7 milioni per il 2022 e di 5,4 milioni l'anno dal 2023 al 2026.

Il bonus patente, infatti, è un voucher che può essere utilizzato dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2026. Nel dettaglio, si tratta di un contributo pari all'80% della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro. Spetta ai giovani tra i 18 e i 35 anni e copre i costi necessari per ottenere la patente e le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il bonus patente può essere richiesto una sola volta e non costituisce reddito imponibile del beneficiario, non risultando ai fini del computo del valore dell'Isee. Tuttavia, si attende ancora il decreto ministeriale per conoscere i termini e le modalità per presentare la domanda. Tanto per farsi un'idea di quanto incida il bonus patente, basti pensare che i costi per conseguire la patente C si aggirano intorno ai 1.200 euro in una scuola guida, e circa 850 euro se ci si prepara da privatista. Mentre il costo dell'estensione E si aggira sui 750 euro. Per la Carta di Qualificazione del Conducente o CQC (necessaria per chi vuol fare il mestiere dell'autotrasportatore), infine, l'esborso può arrivare fino a più di 2.000 euro.

Sospensione mutui c.d. "Fondo Gasparrini"

La legge di bilancio 2022 ha prorogato al 31 dicembre 2022 la sospensione mutui prima casa con il Fondo Gasparrini.

Si tratta di uno strumento attivato con la Finanziaria del 2008 (legge 244/2007) che punta a sostenere persone in situazione di temporanea difficoltà, attraverso la sospensione delle loro rate di finanziamento per la prima casa e il pagamento della quota interessi, nella misura del 50%, per il periodo interessato a carico del fondo.

Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 400.000 euro ad esclusione delle categorie catastali A1- A8 – A9 che sono considerate di lusso.

I BENEFICIARI FINO AL 2022

I titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa possono sospendere il pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare: - cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; - cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia; - morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

Inoltre, possono ottenere la sospensione sui mutui prima casa con il Fondo Gasparrini chi ha registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, un calo di fatturato pari ad almeno il 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019 in conseguenza delle restrizioni Covid.

- lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti;
- gli imprenditori individuali e piccoli imprenditori
- cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui d'importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei soci, esclusivamente nel caso in cui almeno il 10% dei soci abbiano subito uno degli eventi che prevedono l'accesso al Fondo Gasparrini. Per tali soci, la sospensione delle rate può essere chiesta in base al numero di soci coinvolti. Ovvero dal 10 al 20% dei soci fino a 6 mesi, dal 20 al 40% fino a 12 mesi e sopra il 40% fino a 18 mesi.

Vi sono altri beneficiari per cui il fondo Gasparrini per la sospensione del mutuo è strutturale. Dunque, possono fare richiesta – *oltre il termine del 31 dicembre 2022 stabilito in Legge di Bilancio* – anche i lavoratori che si trovano davanti a tali eventi causa:

- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni
- riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni
- Per tali eventi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;

Per ulteriori info e modulistica:

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fondo_mutui/

Assegno unico e universale per i figli a carico

COS'E'

L'Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare

sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. L'Assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.

La decorrenza dell'assegno è da marzo a febbraio di ogni anno.

A CHI SPETTA

L'assegno unico e universale per i figli a carico spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale in presenza di figli, a prescindere dalla condizione lavorativa.

Ne consegue che i figli minorenni e quelli maggiorenni conviventi, fanno parte del nucleo del genitore con cui convivono a prescindere dal carico fiscale, a differenza dei figli maggiorenni non conviventi per i quali si guarda il carico fiscale del secondo anno solare antecedente (ad esempio, a fronte di una DSU presentata nel 2022, i redditi sono riferiti all'anno fiscale 2020).

Il diritto all'assegno è esteso anche ai nonni per i nipoti minori soltanto nel caso in cui vi sia un formale provvedimento di affidamento o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.

Per i figli maggiorenni e fino ai 21 anni di età, si ha diritto all'assegno se:

- frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea
- svolge un tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo (riferito all'anno di presentazione della domanda di AUUF)

inferiore a 8.000 euro annui

- è registrato/a come disoccupato/a e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego
- svolge il servizio civile universale.

Almeno uno dei requisiti elencati, deve sussistere al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio.

In caso di disabilità del figlio a carico, non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni sopramenzionate.

REQUISITI

L'assegno unico e universale è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia congiuntamente:

- cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
- soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia

- residente e domiciliato in Italia con figli a carico residenti anch'essi sul territorio italiano
- residente da almeno due anni, anche non continuativi, o titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno sei mesi.

COSA SPETTA

Il decreto legislativo 230/2021 prevede per ciascun figlio minorenni un importo pari a 175 euro mensili.

L'importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.

Si riduce gradualmente all'aumentare del livello di ISEE fino a raggiungere un valore di 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Per quanto riguarda i figli maggiorenni, è previsto un importo pari a 85 euro mensili, fino al compimento del 21° anno di età. Anche in questo caso, l'importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.

L'assegno si riduce gradualmente all'aumentare del livello di ISEE fino a raggiungere un valore di 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

DOMANDA

La domanda per l'assegno unico e universale deve essere presentata il 1° gennaio di ciascun anno, per il periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno corrente e il mese di febbraio dell'anno successivo, da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale (a prescindere dalla convivenza con il figlio), dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un tutore nell'interesse esclusivo del tutelato.

Per le domande presentate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dalla mensilità di marzo del medesimo anno.

Per le domande presentate dal 30 giugno in poi, l'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione. In questo caso, per la rata spettante si terrà conto dell'ISEE presente al momento della domanda. L'eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell'ISEE.

L'INPS ha comunicato il rilascio della procedura informatica per le domande ed ha precisato che quest'ultima deve essere presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione. Nella domanda si dovranno indicare i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungerne ulteriori per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno, ferma restando la necessità di aggiornare la DSU.

La domanda può essere presentata anche attraverso il Patronato.

Superbonus 110%

COS'È

Il Superbonus è un'agevolazione fiscale per interventi di efficientamento energetico e antisismico cosiddetti interventi "trainanti" e per gli interventi "trainati", solo se sono effettuati nel periodo compreso fra la data di inizio e fine lavori degli interventi trainanti. Per beneficiare del Superbonus i

lavori devono assicurare nel complesso il **miglioramento di almeno due classi energetiche** o, se ciò non risultasse possibile, la classe energetica più alta e il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla norma. Il beneficio fiscale è riconosciuto sulle spese sostenute e documentate dal **1° luglio 2020** fino al **30 giugno 2022**, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque** quote annuali di pari importo per le spese sostenute sino al **31.12.2021** e in **quattro** quote per le spese sostenute **dal 1.1.2022**.

A CHI SPETTA

Spetta alle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni), comprese quelle che possiedono edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari anche in comproprietà, ai condomini per lavori sulle parti comuni, oltre a IACP ed enti simili, ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche. Gli interventi devono essere effettuati su immobili posseduti in base ad un titolo idoneo oppure detenuti in locazione o in comodato d'uso gratuito registrati. Le spese possono essere sostenute e detratte anche dai familiari conviventi con il possessore o detentore (compresi i conviventi di fatto).

Gli immobili su cui possono essere effettuati i lavori (categoria catastale diversa da A/1-A/8-A/9) sono:

- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
- edifici residenziali plurifamiliari, funzionalmente indipendenti, che dispongono di accesso autonomo dall'esterno (ad esempio le villette a schiera) e relative pertinenze;
- edifici condominiali per le parti comuni;
- edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà.

COSA SPETTA

Per le spese sostenute dal **1° luglio 2020** al **30 giugno 2022** è riconosciuta la **detrazione del 110%**.

L'agevolazione è stata prorogata **sino al 2025** dalla Legge di bilancio 2022 con percentuali differenziate e solo per alcuni dei beneficiari individuati dal Decreto-legge n. 34/2020. Da ultimo, il Decreto-legge n. 176/2022 "Aiuti quater), in vigore dal 19.11.2022, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina superbonus. Di seguito la tabella riepilogativa:

| | | |
|-------------|---------------------------------------|---|
| 110% | spese sino al 31 dicembre 2023 | se entro il 25.11.2022: è stata presentata la CILA Superbonus; in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici è stata presentata l'istanza per ottenere il titolo abilitativo; in caso di <u>condomini</u> deve essere anche approvata la delibera assembleare che ha autorizzato gli interventi Superbonus in data anteriore al 25.11.2022 |
| 110% | spese sino al 31 dicembre 2022 | se la CILA Superbonus, l'istanza per ottenere il titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici sono state presentate dopo il 25.11.2022 ; in caso di <u>condomini</u> se la delibera assembleare che ha autorizzato gli interventi Superbonus è stata approvata in data anteriore al 25.11.2022 |
| 90% | spese sino al 31 dicembre 2023 | |
| 70% | spese sostenute nel 2024 | |
| 65% | spese sostenute nel 2025 | |

Le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, possessori di unità unifamiliari (villette) o unità abitative facenti parte di edifici multifamiliari (case a schiera), è possibile beneficiare del Superbonus

- **al 110%** sino al **31.03.2023** se alla data del **30 settembre 2022** sono stati realizzati lavori per almeno il **30%** dell'intervento complessivo.
- **al 90%** per le spese sostenute **nell'anno 2023**, per interventi **avviati dal 1° gennaio 2023 solo se** effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale (nuda proprietà, usufrutto, diritto di abitazione o d'uso) a condizione che il possessore abbia **nel 2022 un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro**.

Il reddito di riferimento è calcolato sommando i redditi complessivi posseduti nel 2022 dal contribuente, sommando eventualmente anche quelli del coniuge/unito civilmente/convivente, dei figli e/o altri familiari fiscalmente carico nel 2022 e facenti parte del suo nucleo familiare, **dividendo per:**

1 = contribuente

2 = contribuente con coniuge o unito o convivente facente parte del nucleo familiare del contribuente.

Se nel nucleo familiare del contribuente sono presenti figli e/o altri familiari fiscalmente a suo carico, diversi dal coniuge/unito/convivente, i valori 1 o 2 suindicati sono aumentati dai seguenti valori: **0,5** se è presente un solo familiare, **1** se presenti due familiari, **2** se presenti tre o più familiari.

Il Decreto-legge n. 176/2022 "Aiuti quater" prevede inoltre **un contributo** per le persone fisiche con un reddito di riferimento non superiore a 15.000, che sarà erogato dall'Agenzia delle entrate secondo i criteri e le modalità che saranno definiti con un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze (da pubblicarsi entro 17.01.2023).

COME USUFRUIRNE

Chi sostiene le spese, nel rispetto dei requisiti e adempimenti previsti dalla normativa vigente, può beneficiare della detrazione in dichiarazione dei redditi. In alternativa, dal 1.07.2020 al 31.12.2025, è possibile beneficiare della detrazione del 110% (o del 90-70-65%) optando per lo sconto in fattura applicato dall'impresa o dal fornitore oppure per la cessione del credito, avvalendosi del CAAF CGIL sia per il rilascio del visto di conformità che per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate della comunicazione di opzione. Di seguito le tabelle che rappresentano l'insieme degli interventi ammessi al Superbonus.

Per beneficiare delle detrazioni sono richiesti specifici requisiti e adempimenti molto più complessi rispetto ai restanti bonus casa proprio per l'elevata percentuale di detrazione. Chi intende realizzare uno o più interventi può usufruire della consulenza dei CAAF CGIL al fine di conoscere preventivamente gli elementi e le condizioni che consentono di detrarre le spese inerenti ad ogni singolo intervento, evitando di commettere errori che non consentono di detrarre le spese.

Aggiornamento 19/11/2022

N.B. LE NORME RELATIVE AI BONUS EDILIZI POTREBBERO ESSERE MODIFICATE DA PROVVEDIMENTI IN VIA DI APPROVAZIONE/CONVERSIONE ALLA DATA D'USCITA DELLA GUIDA (Legge di Bilancio, DL Aiuti Quater). SI CONSIGLIA QUINDI DI CHIEDERE CONFERMA AL SERVIZIO COMPETENTE.

Bonus casa, mobili, elettrodomestici, verde

COS'E'

I bonus casa sono agevolazioni fiscali relative ad interventi al recupero del patrimonio edilizio, all'acquisto di case oggetto di ristrutturazione edilizia, all'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici per le abitazioni su cui sono eseguiti alcuni interventi edilizi, alla sistemazione a verde di aree e giardini.

A CHI SPETTA

Spettano a coloro che effettuano interventi sugli immobili posseduti in base ad un titolo idoneo (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, altro diritto reale) oppure detenuti in locazione o in comodato d'uso gratuito registrati. Le spese possono essere sostenute e detratte anche dai familiari (compresi i conviventi di fatto) conviventi con il possessore o detentore alla data di inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese anche se antecedenti all'inizio lavori.

Gli interventi devono essere realizzati, in generale, sulle unità immobiliari ad uso abitativo, esistenti e quindi non di nuova costruzione, censite al Catasto urbano.

COSA SPETTA

Per le spese sostenute sino al **31.12.2024** è riconosciuta **una detrazione** rateizzata in un numero di rate di **10 o 5 anni**, in base a limiti di spesa differenziati, la cui percentuale varia in base al tipo di intervento realizzato: 36%, 50%, 65%, da 70% all'85% per gli interventi antisismici.

COME USUFRUIRNE

Chi sostiene le spese, nel rispetto dei requisiti e adempimenti previsti dalla normativa vigente, può beneficiare della detrazione in dichiarazione dei redditi. In alternativa, dal 2020 e sino al 2024, solo per alcuni tipi di lavori è possibile beneficiare dei bonus optando per lo sconto in fattura applicato dall'impresa o dal fornitore oppure per la cessione del credito.

Gli interventi per i quali è ammessa l'opzione sono: manutenzione ordinaria condomini, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi di risparmio energetico, installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (spese sino al 31.12.2021), interventi antisismici che non possono beneficiare del Superbonus, realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

In caso di opzione il beneficiario deve chiedere l'asseverazione della congruità delle spese rilasciata da un tecnico abilitato e il visto di conformità rilasciato dal Responsabile dell'assistenza fiscale del CAAF, salvo che gli interventi siano classificati come attività di edilizia libera o se le spese non sono superiori a 10.000 euro.

Per il bonus acquisto mobili ed elettrodomestici non è possibile esercitare l'opzione.

Il CAAF CGIL può predisporre e trasmettere all’Agenzia delle entrate, per conto del contribuente, sia la dichiarazione dei redditi (730 entro il 30 settembre 2023 o modello Redditi PF 2023 entro il 30 novembre) sia la comunicazione dell’opzione sconto/cessione.

Le norme che regolano i bonus casa sono numerose e nel tempo hanno subito diverse modifiche legislative. Chi intende realizzare degli interventi può usufruire della consulenza dei CAAF CGIL al fine di conoscere preventivamente gli elementi e le condizioni che consentono di detrarre le spese inerenti ad ogni singolo intervento, evitando di commettere errori che non consentono di beneficiare delle detrazioni.

N.B. LE NORME RELATIVE AI BONUS EDILIZI POTREBBERO ESSERE MODIFICATE DA PROVVEDIMENTI IN VIA DI APPROVAZIONE/CONVERSIONE ALLA DATA D’USCITA DELLA GUIDA (Legge di Bilancio, DL Aiuti Quater). SI CONSIGLIA QUINDI DI CHIEDERE CONFERMA AL SERVIZIO COMPETENTE

Bonus facciate

COS’È

Il Bonus Facciate è un’agevolazione fiscale per le spese relative ad interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici sostenute **dal 1.01.2020 al 31.12.2022**, senza limiti di spesa. L’agevolazione è riconosciuta anche per gli interventi che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio o se influenti dal punto di vista termico, nel rispetto dei requisiti tecnici richiesti (cosiddetto bonus facciate termico).

A CHI SPETTA

Possono usufruire delle detrazioni coloro che effettuano interventi agevolati sugli immobili posseduti in base ad un titolo idoneo (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, altro diritto reale) oppure detenuti in locazione o in comodato d’uso gratuito registrati. A differenza degli altri bonus casa possono detrarre le spese: le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e coloro che conseguono redditi d’impresa.

Le spese possono essere detratte anche dai familiari conviventi con il possessore o detentore (compresi i conviventi di fatto) alla data di inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese anche se antecedenti all’inizio lavori.

Gli interventi possono essere realizzati su qualsiasi edificio esistente o su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari di qualunque categoria catastale e sulle parti comuni dei condomini, **a condizione** che siano situati in zona A o B o zone assimilabili. I lavori devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, in particolare rientrano nella categoria di interventi:

- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;

- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi, compresa la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche dei pannelli di vetro dei balconi compresa la sostituzione dei pannelli;
- di rimozione, impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone, rimozione e riparazione dei sotto-balconi e dei frontalini, rifacimento del parapetto, verniciatura della ringhiera;
- di consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche, anche in assenza dell'impianto di riscaldamento;
- di rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
- lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti a grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata

COSA SPETTA

Dal **1.1.2020 al 31.12.2021** è riconosciuta la detrazione del **90%**, mentre dal **1.01.2022 al 31.12.2022** la detrazione è ridotta al **60%**. Salvo eventuali proroghe, l'agevolazione cessa il 31 dicembre 2022.

COME USUFRUIRNE

Chi sostiene le spese, nel rispetto dei requisiti e adempimenti previsti dalla normativa vigente, può beneficiare della detrazione in dichiarazione dei redditi. In alternativa, dal 1.01.2020 al 31.12.2022, è possibile optare per lo sconto in fattura applicato dall'impresa o dal fornitore oppure per la cessione del credito. In caso di opzione il beneficiario deve chiedere l'asseverazione della congruità delle spese rilasciata da un tecnico abilitato e il visto di conformità rilasciato dal Responsabile dell'assistenza fiscale del CAAF.

Il CAAF CGIL può predisporre e trasmettere all'Agenzia delle entrate, per conto del contribuente, sia la dichiarazione dei redditi (730 entro il 30 settembre 2023 o modello Redditi PF 2023 entro il 30 novembre) sia la comunicazione dell'opzione sconto/cessione.

N.B. LE NORME RELATIVE AI BONUS EDILIZI POTREBBERO ESSERE MODIFICATE DA PROVVEDIMENTI IN VIA DI APPROVAZIONE/CONVERSIONE ALLA DATA D'USCITA DELLA GUIDA (Legge di Bilancio, DL Aiuti Quater). SI CONSIGLIA QUINDI DI CHIEDERE CONFERMA AL SERVIZIO COMPETENTE

Bonus eliminazione barriere architettoniche

COS'È

Il bonus barriere architettoniche è un'agevolazione fiscale relativa alle spese sostenute per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di ogni altro strumento che attraverso la

comunicazione, la robotica o altro mezzo di tecnologia più avanzata, favorisca la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità riconosciute tali ai sensi dell'art. 3, co. 3 della L. n. 104/1992.

La detrazione spetta, quindi, indipendentemente dalla presenza di persone disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto dei lavori.

Gli interventi devono soddisfare le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236. Alcuni esempi: sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

I limiti di spesa per questa tipologia di intervento sono:

- **€ 50.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **€ 40.000**, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da **2 a 8 unità immobiliari**;
- **€ 30.000**, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da **oltre 8 unità immobiliari**.

La detrazione del 75%, in riferimento alle medesime spese, è **alternativa** alla detrazione del 110% (intervento trainato Superbonus), a quella ordinaria del 50% (recupero del patrimonio edilizio) o alla detrazione del 19% (mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento).

A CHI SPETTA

Possono usufruire del bonus le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa.

Gli interventi devono essere effettuati su immobili posseduti in base ad un titolo idoneo (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, altro diritto reale) oppure detenuti in locazione o in comodato d'uso gratuito registrati. Le spese possono essere sostenute e detratte anche dai familiari conviventi con il possessore o detentore, alla data di inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese anche se antecedenti all'inizio lavori.

Devono essere realizzati, in generale, sulle unità immobiliari ad uso abitativo esistenti e quindi non di nuova costruzione, censite al Catasto urbano. L'unità immobiliari di edifici plurifamiliari, oltre ad avere uno o più accessi autonomi dall'esterno, per essere considerata funzionalmente indipendente deve essere dotata di almeno tre installazioni o manufatti di qualunque genere, quali: impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo).

COSA SPETTA

Per le spese sostenute **dal 1.01.2022 al 31.12.2022** è riconosciuta la detrazione del **75%**.

COME USUFRUIRNE

La detrazione può essere fruita in dichiarazione dei redditi in cinque rate annuali di pari importo o, in alternativa, mediante l'opzione per lo sconto in fattura riconosciuto dall'impresa o dal fornitore oppure la cessione del credito. In caso di opzione il beneficiario deve chiedere l'asseverazione

della congruità delle spese rilasciata da un tecnico abilitato e il visto di conformità rilasciato dal Responsabile dell'assistenza fiscale del CAAF CGIL, salvo che gli interventi siano classificati come attività di edilizia libera o le spese siano inferiori a 10.000 euro. Il CAAF CGIL può predisporre e trasmettere all'Agenzia delle entrate sia la dichiarazione dei redditi che la comunicazione dell'opzione sconto/cessione.

N.B. LE NORME RELATIVE AI BONUS EDILIZI POTREBBERO ESSERE MODIFICATE DA PROVVEDIMENTI IN VIA DI APPROVAZIONE/CONVERSIONE ALLA DATA D'USCITA DELLA GUIDA (Legge di Bilancio, DL Aiuti Quater). SI CONSIGLIA QUINDI DI CHIEDERE CONFERMA AL SERVIZIO COMPETENTE

Bonus acquisto prima casa under 36

COS'È

Per i giovani **con meno di 36 anni**, e con un valore dell'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) **non superiore a 40mila euro annui**, è prevista, per l'acquisto della prima casa, l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale.

In caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all'acquisto. È prevista, inoltre, l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

A CHI SPETTA

Le agevolazioni spettano a coloro che:

- acquistano la "prima casa" tra il **26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022**;
- **non hanno ancora compiuto i 36 anni di età** nell'anno in cui l'atto è stipulato;
- **hanno un ISEE o un ISEE Corrente annuo non superiore a 40.000 euro (DSU o Isee Corrente rilasciate in data anteriore o contestuale alla data di stipula del rogito).**

Inoltre, è necessario:

- avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto;
- non essere titolari, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile da acquistare;
- non possedere un altro immobile acquistato con l'agevolazione prima casa o venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

COSA SPETTA

Per gli acquisti non soggetti a Iva, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale

Per le compravendite soggette a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un **credito d'imposta** di ammontare pari all'Iva pagata al venditore, che può essere utilizzato, **per pagare imposte** (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni, **per pagare l'Irpef** dovuta in base alla dichiarazione o per **compensare somme** dovute tramite modello F24.

Per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo **non è dovuta l'imposta sostitutiva.**

DOMANDA

Sono ammessi al beneficio gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, e le pertinenze rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale).

L'esenzione dell'imposte e/o il credito d'imposta viene richiesto e determinato al momento del rogito notarile.

Bonus installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili

COS'È

È un'agevolazione fiscale sulle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e usufruiscono degli incentivi per lo scambio sul posto.

Un sistema di accumulo è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica ossia immissione e/o prelievo (fonte GSE).

Il beneficio consiste nel riconoscimento di un **credito d'imposta**, utilizzabile in diminuzione delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili.

Se l'ammontare del credito non può essere recuperato interamente con la prima dichiarazione, sarà possibile fruirne nelle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni successivi.

Il credito d'imposta **non è cumulabile** con altre agevolazioni di natura fiscale relative alle medesime spese (detrazione 110%).

A CHI SPETTA

Possono usufruire del credito d'imposta le persone fisiche che sostengono le spese nel periodo dal **1° gennaio al 31 dicembre 2022.**

COSA SPETTA

L'ammontare del credito spettante è determinato sulla base di una percentuale calcolata rapportando l'ammontare complessivo delle spese agevolate indicate nelle istanze presentate all'Agenzia delle entrate e le risorse stanziato dallo Stato.

L'Agenzia, entro dieci giorni dal termine di presentazione delle istanze di riconoscimento del credito (entro il 9.04.2023), pubblicherà un provvedimento con il quale sarà comunicata la percentuale del credito spettante da indicare nella dichiarazione 730/2023 o modello Redditi PF 2023

DOMANDA

Chi sostiene le spese deve presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita istanza nel periodo **1.03.2023 – 30.03.2023** indicando il codice fiscale del beneficiario e l’ammontare delle spese sostenute per l’installazione del sistema di accumulo. Nello stesso periodo il cittadino può inviare, in presenza di dati errati, una nuova istanza sostitutiva della precedente oppure può inviare la rinuncia del credito.

L’istanza deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche e può essere presentata direttamente dal beneficiario, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia oppure tramite il CAAF CGIL.

A seguito della trasmissione telematica, entro 5 giorni dall’invio, viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della domanda (o lo scarto, con le relative motivazioni).

Il CAAF CGIL può predisporre e trasmettere all’Agenzia delle entrate anche la dichiarazione dei redditi, modello 730 entro il 30 settembre 2023 o modello Redditi PF entro il 30 novembre 2023.

Modello scaricabile da

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-11-ottobre-2022-sistemi-di-accumulo-integrati>

Bonus attività fisica adattata (AFA)

COS’È

È un’agevolazione fiscale relativa alle spese per attività fisica adattata (AFA) sostenute nel periodo **1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022**.

Per **attività fisica adattata** si intende un programma di esercizi fisici, definito e coordinato da medici di medicina generale (MMG), da pediatri di libera scelta (PLS) e da medici specialisti, adattato alle condizioni funzionali delle persone cui è destinato che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche.

Il beneficio consiste nel riconoscimento di un **credito d’imposta**, utilizzabile in diminuzione delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.

Se l’ammontare del credito non può essere recuperato interamente con la prima dichiarazione, sarà possibile fruirne nelle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni successivi.

A CHI SPETTA

Possono usufruire del credito d’imposta le persone fisiche.

COSA SPETTA

L'ammontare del credito spettante è determinato sulla base di una percentuale calcolata rapportando l'ammontare complessivo delle spese agevolate indicate nelle istanze presentate alle risorse stanziato dallo Stato.

L'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dal termine di presentazione delle istanze di riconoscimento del credito (15.03.2023), pubblicherà un provvedimento con il quale comunicherà la percentuale del credito spettante da indicare nella dichiarazione 730/2023 o modello Redditi PF 2023 o da utilizzare in compensazione.

DOMANDA

Chi sostiene le spese deve presentare all'Agenzia delle entrate un'apposita istanza nel periodo **15 febbraio 2023 – 15 marzo 2023**. Nello stesso periodo è possibile inviare, in presenza di dati errati, una nuova istanza sostitutiva della precedente oppure la rinuncia al credito.

L'istanza deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche utilizzando il modello pubblicato dall'Agenzia delle entrate. Può essere presentata direttamente dal beneficiario, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia, oppure trasmessa tramite il CAAF. A seguito della trasmissione telematica, entro 5 giorni dall'invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della domanda (o lo scarto, con le relative motivazioni).

La spesa sostenuta deve essere documentata dalla fattura o ricevuta fiscale rilasciata da chi ha reso la prestazione e in via precauzionale, per quanto non previsto espressamente dalla norma, dal pagamento effettuato con modalità tracciabile (assegno, bonifico, carta di credito).

Il CAAF CGIL può predisporre e trasmettere all'Agenzia delle entrate anche la dichiarazione dei redditi, modello 730 entro il 30 settembre 2023 o modello Redditi PF entro il 30 novembre 2023.

Modello scaricabile da <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-afa-cittadini>.

Bonus affitto giovani

COS'È

Il bonus affitto per i giovani è un'agevolazione fiscale sul canone di locazione relativo all'unità abitativa o ad una sua porzione (ad esempio una stanza) nella quale deve essere stabilita la propria residenza, diversa dall'abitazione dei genitori o di coloro a cui sono stati affidati.

L'agevolazione è riconosciuta a partire dall'anno d'imposta 2022 in riferimento a contratti di locazione stipulati ai sensi della Legge n. 431/1998 regolarmente registrati.

Chi percepisce dal Comune il contributo integrativo del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione **non ha diritto** al bonus affitti.

A CHI SPETTA

Spetta a tutti i giovani di età anagrafica compresa **tra i 20 e i 31 anni non compiuti** con un reddito complessivo **non superiore a 15.493,71**, requisiti che devono essere rispettati per ogni anno d'imposta.

Per l'anno d'imposta 2022 fruiscono della detrazione coloro che sono nati negli anni dal 1991 al 2002.

Se nell'anno d'imposta il contribuente compie 31 anni, ha diritto alla detrazione a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del compimento dell'età.

Esempio: contratto di locazione con decorrenza 1.05.2022, 31 anni compiuti il 15.08.2022, la detrazione spetta per 245 giorni.

Qualora il contratto sia cointestato, la detrazione è suddivisa in base al numero dei cointestatari, al numero di mesi di vigenza del contratto ed è riconosciuta pro-quota a coloro che rispettano il requisito anagrafico e quello reddituale.

Se l'importo della detrazione è superiore all'imposta lorda IRPEF al netto delle detrazioni per produzione di reddito e per familiari a carico, la detrazione **spetta** in ogni caso per **l'intero importo**.

COSA SPETTA

La detrazione ammonta a **991,60 euro** ed è riconosciuta nella dichiarazione dei redditi per i primi quattro anni di durata del contratto di locazione. L'importo spettante è elevato **sino ad un massimo di 2.000 euro**, se il **20% del canone** di locazione è superiore a 991,60 euro.

Ad esempio, se il canone di locazione annuale è di 9.600 €, il **20%** del canone è pari a **1.920 €** (superiore all'importo della detrazione di 991,60 €), quindi al giovane inquilino spetta la detrazione più elevata.

Se il canone di locazione annuale è di 12.000 euro, il **20%** è pari a **2.400 euro** (superiore sia all'importo della detrazione di 991,60 € che al tetto massimo di 2.000 €), al giovane inquilino spetta la detrazione nella misura massima di 2.000 €.

COME USUFRUIRNE

Per beneficiare della detrazione il contribuente deve presentare la dichiarazione dei redditi, modello 730 entro il 30 settembre e modello Redditi PF entro il 30 novembre.

Fondo di garanzia per mutui acquisto/ristrutturazione prima casa

COS'È

Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle famiglie per l'acquisto e l'efficientamento energetico della casa di abitazione, è stato istituito presso il MEF, il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa. Tramite il fondo è lo Stato ad offrire ai cittadini le **garanzie per l'accensione di mutui**

ipotecari per l'acquisto - ovvero per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica - **di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.**

A CHI SPETTA

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, **non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa**, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. L'immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale, **inoltre non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso.**

Il mutuo ipotecario deve essere di importo **non superiore a 250 mila euro**, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all'iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l'8 ottobre 2014 tra Mef e ABI.

COSA SPETTA

La garanzia del Fondo è concessa **nella misura massima del 50 per cento della quota capitale** in essere sui finanziamenti di sopra indicati, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, **con priorità** per l'accesso al credito da parte di:

- **giovani coppie** (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
- **nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;**
- **giovani di età inferiore ai 36 anni;**
- **conduttori di alloggi di proprietà degli IACP**, comunque denominati.

In particolare, per le categorie aventi priorità, in presenza di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, che ottengono un mutuo di importo superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota capitale. Per coloro che, pur rispettando i requisiti di accesso al Fondo, hanno un ISEE superiore a 40 mila euro annui, la garanzia resta al 50% della quota capitale.

DOMANDA

La domanda di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all'iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando l'apposita modulistica, **entro e non oltre il 31 dicembre 2022.**

Bonus acqua potabile

COS'È

È un'agevolazione fiscale sulle spese sostenute nel periodo **1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023** per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare (E290) e per il miglioramento qualitativo delle acque erogate da acquedotti destinate al consumo umano.

Il beneficio consiste nel riconoscimento di un **credito d'imposta**, utilizzabile in diminuzione delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.

Se l'ammontare del credito non può essere recuperato interamente con la prima dichiarazione, sarà possibile fruirne nelle dichiarazioni presentate negli anni successivi. In alternativa, il credito d'imposta può essere utilizzato per compensare imposte diverse dall'IRPEF (ad esempio per il pagamento dell'IMU).

A CHI SPETTA

Possono usufruire del credito d'imposta le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'ammontare del credito spettante è determinato sulla base di una percentuale calcolata rapportando l'ammontare complessivo delle spese agevolate indicate nelle istanze presentate alle risorse stanziato dallo Stato.

L'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dal termine di presentazione delle istanze di riconoscimento del credito (28 febbraio), pubblicherà un provvedimento con il quale sarà comunicata la percentuale del credito spettante da indicare nella dichiarazione 730/2023 o modello Redditi PF 2023 o da utilizzare in compensazione.

COSA SPETTA

La misura del credito è pari al **50%** delle spese sostenute e documentate per un ammontare non superiore:

- a **1.000 euro** per ciascuna unità immobiliare posseduta o detenuta sulla base di un titolo idoneo dalle persone fisiche (privati);
- a **5.000 euro** per ciascun immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale per i restanti soggetti ammessi all'agevolazione.

DOMANDA

Chi sostiene le spese deve presentare all'Agenzia delle entrate un'apposita istanza nel periodo **1° febbraio – 28 febbraio** dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese (es.: spese 2022, istanza entro il 28.02.2023). Nello stesso periodo il cittadino può inviare, in presenza di dati errati, una nuova istanza sostitutiva della precedente oppure può inviare la rinuncia del credito.

L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente con modalità telematiche utilizzando il modello pubblicato dall'Agenzia delle entrate. Può essere presentata direttamente dal beneficiario, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia, oppure tramite il CAAF.

A seguito della trasmissione telematica, entro 5 giorni dall'invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della domanda (o lo scarto, con le relative motivazioni).

La spesa sostenuta deve essere documentata dalla fattura elettronica o dal documento commerciale che certifica l'acquisto effettuato. Deve contenere il codice fiscale del soggetto che richiede il credito, la data di sostenimento della spesa, la descrizione del bene acquistato e le spese inerenti all'installazione. Per le persone fisiche le spese devono essere sostenute con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabile (assegno, carta di credito).

Il CAAF CGIL può predisporre e trasmettere all’Agenzia delle entrate anche la dichiarazione dei redditi, modello 730 entro il 30 settembre 2023 o modello Redditi PF entro il 30 novembre 2023.

Modello scaricabile da <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-acqua-potabile-cittadini>